GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — SABATO 14 AGOSTO — NUM. 189

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA

		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	175
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	135
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20
	pel Regno	» 30
	per l'estero	» 30

Per gli Annunzi giudiziari L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti delli 28 febbraio, 15 marzo, 1° e 4 aprile 1886:

A commendatore:

Le Moli cav. avv. Gaetano, presidente del Consiglio provinciale di Caltanisetta dal 1882 — Uffiziale dal 1885.

Sillitti Gangitano cav. Amedeo, sindaco di Delia — 30 anni di pubblico servizio — Uffiziale dal 1885.

De Castris cav. Arcangelo, sindaco di Salice Salentino dal 1873 — Uffiziale dal 1881.

Ad uffiziale:

Peola dott. cav. Luigi, vice conservatore del Vaccino in Alessandria dal 1866 — Cavaliere dal 1877.

Vigneri cav. dott. Giuseppe, consigliere provinciale di Lecce dal 1875 — Cavaliere dal 1879.

Cima cav. Maurizio, consigliere comunale e già sindaco di Beverino — 10 anni di pubblico servizio — Cavaliere dal 1877.

A cavaliere:

Faruffini avv. Giovanni, deputato provinciale di Milano dal 1864.

De Conturbia nobile dott. Costantino, segretario municipale di Milano — 20 anni di servizio.

Ninotta dott. Arcangelo, sindaco di Sommatino — 19 anni di pubblico servizio

Colelli Giulio, sindaco di Carsoli e consigliere provinciale di Aquila — 5 anni di pubblico servizio.

Angiolillo avv. Giuseppe, sindaco di Ruoti — 30 anni di pubblico servizio.

Sipari Carmelo, sindaco di Pescasseroli dal 1885.

Brentano Bernardo, sindaco di Alginate dal 1882.

Ferrario Lodovico, sindaco di Rongio dal 1867.

Rappelli Giuseppe, sindaco di Groscavallo dal 1876.

Cerrato Giuseppe, sindaco di Castel S. Giorgio dal 1881.

Gentilini Giuseppe, consigliere comunale di Elice dal 1875.

Zannini dott. Vincenzo, medico condotto di Fermo dal 1880.

Aymerich marchese Giuseppe, sindaco di Laconi dal 1877.

Cicalò Antonio, sindaco di Isili dal 1879.

Dessi dott. Luigi, sindaco di Nurri dal 1877.

Diana Luigi, sindaco di Sanluri dal 1882.

Perra Ledda Francesco, sindaco di S. Pantaleo dal 1880.
Massidda nobile Niccolò, sindaco di Mandas dal 1877.
Zanda Giuseppe, sindaco di Desulo dal 1866.
De Leone Ruggero, già consigliere comunale di Barletta per 5 anni.
Giusti avv. Raffaele, deputato provinciale di Pisa dal 1880.
Bona Valerio di Caselle Torinese — Benemerenze speciali.
Peretti notaio Francesco, segretario comunale di Coassolo Torinese — 22 anni di servizio.
Montella Mariangelo di Napoli — Benemerenze speciali.
Forte Costantino, sindaco di Rotonda — 23 anni di pubblico servizio.
Estienne Gio Battista, assessore comunale di Manta — 30 anni id.
Giustozzi Flaminio, sindaco di Monte S. Giusto dal 1879.
Orlandi Giorgio, sindaco di Sternatia dal 1879.
Francini avv. Pietro, deputato provinciale di Massa — 5 anni di pubblico servizio.
Pasquali Ermete, sindaco di Sasso Feltrio dal 1874.
Iano sac. don Francesco, presidente della Congregazione di carità di Pavone Canavese.
Savoie Lorenzo, già sindaco di Courmayeur per 17 anni.
Giani sac. Leonardo, presidente dell'Asilo infantile e dell'Ospedale di Coluso da 15 anni.
Borgialli dott. Domiziano, presidente della Congregazione di carità di Favria — 36 anni di pubblico servizio.
Barbera Carlo, capitano in ritiro, Benemerenze speciali — 34 anni di servizio.
Antonietta Giovanni, tenente in ritiro id. — 26 id.
Fornaro Giuseppe, capitano in ritiro id. — 28 id.
Marinetti Ignazio, id. id. — 30 id.
Chiriotti Giacomo di Torino — Per opere di beneficenza.
Massucco Francesco, presidente della Congregazione di carità e dell'Asilo infantile di S. Giorgio Canavese.
Clerico Giorgio, assessore comunale di Grugliasco.
Francini-Naldi Giovanni, sindaco di Asciano dal 1873.
Fregoli Giacinto, sindaco di Pienza dal 1881.
Falzacappa Angelo, sindaco di Corneto Tarquinia — 16 anni di pubblico servizio.
Di Rosa avv. Antonio, consigliere provinciale di Roma dal 1880.
Mauri Secondiano, sindaco di Montefiascone dal 1881.
Spani Pietro, sindaco e presidente della Società operaia di Veroli dal 1881.
Speziale Fortunato, sindaco di S. Ilario del Jonio dal 1878.
Bozzo Antonino, segretario economo presso il Municipio di Palermo — 14 anni di servizio.
Antonini Giovanni, sindaco di Vocca dal 1882.
Ronchetti notaio Bernardino, sindaco di Orta — 28 anni di pubblico servizio.
Vercillo Edoardo, capitano delle guardie municipali di Napoli — 10 anni di servizio.
Del Vasto conte avv. Francesco, contabile della sezione Avvocata in Napoli.
Giunti notaio Davide — Benemerenze speciali.
Ventimiglia Gennaro di Napoli — Per atti di coraggio.
Mazzella avv. Michele, consigliere provinciale di Napoli — 8 anni di pubblico servizio.
Cherubini dott. Giuseppe, medico condotto dei Bagni di Lucca dal 1879.
Francesconi Callisto, sindaco di Capannori e console provinciale di Lucca dal 1881.
Tempesti Giuseppe, sindaco di Montieri dal 1879.
Pistolli Giuseppe, già sindaco di Magliano per 13 anni.
Lombardo-Gangitano Nicolò, sindaco di Canicattì.
Maggiordomo Giuseppe, sindaco di Aragona dal 1879.
D'Angelo avv. Antonio, sindaco di Campobello di Licata dal 1879.
Alessi Girolamo, sindaco di S. Giovanni Gemini
Imperiale marchese Cesare dei principi di Sant'Angelo, assessore municipale di Genova dal 1872.
Calcagno don Luigi, arciprete e vicario foraneo in Cairo Montenotte da oltre 50 anni.
Suarez sac. D. Carlo, presidente della Congregazione di carità di Calizzano dal 1879.
Marcacci prof. Giorgio, segretario del Consiglio provinciale sanitario di Firenze dal 1877.
Chiappelli dott. Francesco, medico in Pistoia.
Celoni dott. Pietro, già consigliere straordinario provinciale di Firenze per 3 anni.
Viaggi dott. Camillo, assessore municipale di Chieti — 24 anni di pubblico servizio.
Colalè prof. Gaetano, sindaco di Lanciano dal 1879.
Spaventa avv. Luigi, sindaco di Atessa dal 1880.
Filosa notaio Carlo, assessore municipale di Maranola.
Trotta Luigi Alberto, sindaco di Toro dal 1874.
Zappone avv. Filomeno, deputato provinciale di Campobasso — 15 anni di pubblico servizio.
Lanza avv. Giuseppe, già sindaco di Valguarnera — 25 anni di pubblico servizio.
De Gennaro avv. Emilio, deputato provinciale di Campobasso — 10 anni id.
Colozza Pietro, già sindaco di Frosolone e consigliere provinciale di Campobasso — 16 anni id.
Casale avv. Giovanni, consigliere comunale di Campobasso — 17 anni id.

LEGGI E DECRETI

Il N. **MMMCCCXVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 aprile 1885, col quale venne accordata al comune di Viterbo la facoltà di applicare, in quell'anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 200;

Vista la deliberazione 10 novembre 1885 di quel Consiglio comunale, approvata il 3 maggio 1886 dalla Deputazione provinciale di Roma, con la quale deliberazione si è stabilito di mantenere, anche per quest'anno, il detto massimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Viterbo di mantenere per l'anno corrente la tassa di famiglia col massimo di lire duecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 luglio 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il N. **MMCCXIX** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 settembre 1885, con cui venne approvata la tarifia della tassa sul bestiame deliberata dal comune di Civita Lavinia;

Vista la deliberazione 15 aprile 1886 di quel Consiglio comunale, approvata il 3 successivo maggio dalla Deputazione provinciale di Roma, con la quale deliberazione si stabilì di mantenere la medesima tariffa pel biennio 1887-88;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Civita Lavinia di continuare nel biennio 1887-1888 ad applicare la tassa sul bestiame in base alla seguente tariffa:

Per ogni capo	di bufali, buoi, tori, cavalli e cavalle L.	5	»
Id.	di muli . . . . »	4	»
Id.	di maiali e troie . . . . . . »	3	»
Id.	di bufale, vacche, manze e giovenche »	2	50
Id.	di asini, capre e caproni. . . . »	1	50
Id.	di pecore, agnelli e montoni . . »	0	40

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 luglio 1886.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Tajani.

Il Num. **MMCCXX** (*Serie 3ª, parte supplementare*)*del la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 18 ottobre 1885, col quale venne accordato al comune di Fosdinovo di elevare a lire 25 il massimo della tassa di famiglia;

Vista la deliberazione 12 aprile 1886 di quel Consiglio comunale, approvata il 7 successivo maggio dalla Deputazione provinciale di Massa Carrara, con la quale deliberazione si stabilì di portare il detto massimo a lire 40;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Fosdinovo di applicare dal corrente anno la tassa di famiglia col massimo di lire quaranta e di derogare, ove occorra e per questo solo anno ai termini stabiliti nel regolamento della provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 15 luglio 1886.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Tajani.

Il N. **MMCCXXVII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 12 ottobre 1885 e 5 maggio 1886 del Consiglio comunale di Valrovina, con l'ultima delle quali venne adottato il regolamento speciale per l'applicazione della tassa di famiglia;

Vista l'approvazione data dalla Deputazione provinciale di Vicenza alla seconda delle citate deliberazioni consigliari;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Vicenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà, limitata all'anno in corso, al comune di Valrovina, di variare, nell'applicazione della tassa di famiglia, i termini stabiliti nel regolamento della provincia di Vicenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 25 luglio 1886.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Tajani.

Il N. **MMCCXXXIII** (*Serie 3ª, parte supplement.*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 5 giugno 1850, n. 1037;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio ed arti di Potenza in data del 18 dicembre 1885 e 17 aprile 1886;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La Camera di commercio ed arti di Potenza è autorizzata ad acquistare una porzione di suolo detto dei Giardinetti, sito in quella città, in conformità del contratto stipulato fra la Camera medesima ed il signor Giuseppe Biscione, fin dal 16 dicembre 1885, a rogito del notaio Gerardo Ricciuti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 25 luglio 1886.

UMBERTO.

B. Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Tajani

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con RR. decreti del 13 giugno 1886;

Cosola Leopoldo, cancelliere della pretura di Pianezza, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° luglio 1886.

Scipioni Vincenzo, vicecancelliere della pretura di Fano, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° luglio 1886.

Enrico Giuseppe, cancelliere della pretura del 1° mandamento d'Asti, è nominato cancelliere del tribunale di commercio di Novi Ligure, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Giaquinto Alfonso, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Potenza, è nominato cancelliere della pretura di San Giorgio La Molara, coll'attuale stipendio di lire 1800.

Vecchione Angelo, cancelliere della pretura di San Giorgio La Molara, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Potenza, coll'attuale stipendio di lire 1800.

Raccagna Giuseppe, cancelliere della pretura di Licata, è tramutato alla pretura di Raffadali.

Conte Leopoldo, cancelliere della pretura di Ravanusa, è tramutato alla pretura di Licata.

De Castro Innocenzo, vicecancelliere della pretura di Alcamo, è nominato cancelliere della pretura di Ravanusa, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Naso Salvatore, cancelliere della pretura di San Mauro Castelverde, in aspettativa per motivi di salute sino a tutto il 15 giugno 1886, è, in seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per altri mesi sei a datare dal 16 giugno 1886, colla continuazione dell'attuale assegno.

Posetti Nicola, cancelliere già della pretura di Borgo a Buggiano, in aspettativa per motivi di salute sino a tutto il mese di maggio 1886, è, in seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per un altro mese dal 1° giugno 1886, colla continuazione dell'attuale assegno.

Con decreto Ministeriale del 13 giugno 1886:

Ricci Saverio, cancelliere della pretura di Ripatransone, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dalla carica a datare dal 21 corrente mese.

Con decreti Ministeriali del 15 giugno 1886:

Severini Achille, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Lecce, è richiamato al precedente posto di vicecancelliere nel tribunale civile e correzionale di Trani.

Perna Tommaso, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Trani, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Lecce.

Monacelli Agostino, vicecancelliere della pretura di Pergola, è tramutato alla pretura di Fano.

Maravalle Silverio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Ancona, è nominato vicecancelliere della pretura di Pergola, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con RR. decreti del 27 giugno 1886:

Melis Carbone Gaetano, cancelliere della pretura di Fordongianus, è dispensato dal servizio con decorrenza dal 16 luglio 1886.

Giannattasio Michele, cancelliere della pretura di Marano di Napoli, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 luglio 1886, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Con decreti Ministeriali del 10 luglio 1886:

Pianigiani Gaetano, cancelliere già della pretura di Chiusdino, attualmente sospeso dall'ufficio, è richiamato in servizio dal 16 luglio 1886, ed è nominato vicecancelliere della pretura di Fermo, coll'annuo stipendio di lire 1300

Poli Sante, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Rovigo, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Belluno.

Pante Francesco, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Belluno, in servizio da oltre anni dieci, è d'ufficio collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute per tre mesi dal 1° agosto 1886, coll'assegno corrispondente alla metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il posto di cancelliere alla pretura di Loreo.

Zanandreis Felice, cancelliere della pretura di Loreo, è nominato vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Rovigo, con l'attuale stipendio di lire 1600.

Macoggi Ercole, vicecancelliere della pretura di Sondrio, è tramutato alla pretura di Sant'Angelo Lodigiano.

Tonso Giuseppe, vicecancelliere della pretura di Sant'Angelo Lodigiano, è tramutato alla pretura di Sondrio.

D'Auria Vincenzo, vicecancelliere già della pretura di Capaccio, in aspettativa per motivi di salute sino a tutto il 30 giugno 1886, e pel quale fu lasciato vacante il posto di vicecancelliere alla pretura di Sant'Angelo a Fasanella, è richiamato in servizio a datare dal 1° luglio 1886, e tramutato alla pretura di Sant'Angelo a Fasanella

Padula Vincenzo, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Potenza, è richiamato, a sua domanda, al precedente ufficio di vicecancelliere della pretura di Brienza, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Testa Carlo, già vicecancelliere aggiunto del tribunale civile e correzionale di Vallo, dimissionario dalla carica a sua domanda per decreto 25 novembre 1872, è richiamato in servizio a datare dal 1° agosto 1886, e nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Potenza, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Asturaro Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Catanzaro, è nominato vicecancelliere della pretura di Santa Severina, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti Ministeriali dell'11 luglio 1886:

Melis-Panzali Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Lunamatrona, è sospeso dall'ufficio per giorni quindici al solo effetto della privazione dello stipendio, e fermo l'obbligo di prestar servizio, in punizione della negligenza di cui si è reso colpevole nel disimpegno delle sue funzioni e di riluttanza agli ordini del suo superiore immediato.

Saporetti Andrea, vicecancelliere della pretura di Loreo, è sospeso dall'ufficio per giorni quindici al solo effetto della privazione dello stipendio, e fermo l'obbligo di prestar servizio, per infrazione

alla disciplina di cui si rese colpevole nella precedente residenza di Tolmezzo.

Bergamini Giuseppe, vicecancelliere della pretura di Finale d'Emilia, è sospeso dall'ufficio per giorni dieci al solo effetto della privazione dello stipendio, e fermo l'obbligo di prestar servizio, per violazione dei doveri della carica.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Direzione generale dell'Agricoltura

Istituzione di una Commissione per esaminare e studiare i metodi intesi a combattere la peronospora della vite.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto che nell'attuale stagione si è applicato in diverse parti d'Italia ed in estese proporzioni il latte di calce come mezzo per combattere la peronospora della vite;

Visto che vennero inoltre applicate materie e miscele diverse per raggiungere lo stesso intento;

Visto che dalle molte notizie giunte al Ministero e da quelle pubblicate sui giornali agrari è accertata la efficacia del latte di calce, ma non mancano affermazioni intorno a risultamenti negativi;

Visto che per molti altri rimedi che sono stati applicati si hanno assicurazioni di effetti positivi conseguiti;

Visto che il Ministero, con disposizione del 29 maggio 1886, raccomandò al Laboratorio di botanica crittogamica di Pavia, alle Stazioni ed alle Scuole speciali ed agrarie di sperimentare l'applicazione di quelle materie e di quelle miscele che erano già indicate come atte a combattere la peronospora;

Vista la opportunità di raccogliere con ogni diligenza e di vagliare con ogni imparzialità i risultamenti conseguiti dall'applicazione del latte di calce e spiegare le cause degli insuccessi, come ancora di portare eguale giudizio sulle applicazioni delle altre materie o miscele;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura,

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione con incarico di prendere ad esame i risultamenti conseguiti dai metodi finora adoperati per combattere la peronospora della vite, e di fare, occorrendo, le proposte che si chiarissero necessarie per nuove ricerche e per nuovi studi.

Art. 2. La Commissione ha facoltà di proporre al Ministero che sia accertato su alcuni luoghi da appositi delegati il vero stato delle cose e sieno ricercate le cause dei risultamenti conseguiti.

Art 3. La Commissione ha anche facoltà di proporre lo invio all'estero di uno o più delegati per verificare i risultamenti ottenuti dall'applicazione dei metodi per combattere la peronospora.

Art. 4. La Commissione presenterà il rapporto finale entro il mese di gennaio 1887, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Bollettino di notizie agrarie.

Art. 5. La Commissione è composta:

1. Del direttore del Laboratorio di botanica crittogamica di Pavia;
2. Del direttore della Regia Stazione di entomologia agraria di Firenze;
3. Del direttore della Regia Stazione enologica di Asti;
4, 5, 6, 7. Dei Direttori delle Regie Scuole di viticoltura e di enologia di Alba, Avellino, Catania, Conegliano;
8. Del professore Gaetano Cantoni, direttore della Regia Scuola superiore d'agricoltura di Milano;
9. Del professore Giuseppe Cuboni, della Regia Scuola di viticoltura ed enologia di Conegliano;
10. Del professore Orazio Comes, della Regia Scuola superiore di Portici;
11. Del conte Giuseppe Di Rovasenda, presidente del Comitato centrale ampelografico;
12. Del professore G. B. Cerletti, già direttore della Scuola di viticoltura ed enologia di Conegliano ed ispettore ampelografico.

Il direttore generale dell'agricoltura fa parte della Commissione.

La Commissione sceglie nel suo seno il presidente; funzionerà da segretario il dottore Vittorio Nazari.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1886.

Il Ministro: GRIMALDI.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Direzione Generale dell'Agricoltura

CIRCOLARE *per concorsi a premi per concimaie.*

Ai signori Presidenti dei Comizii agrarii sottodesignati (1).

Gli effetti derivati dalla maggior cura, che pongono oggidì gli agricoltori nel migliorare la pratica della concimazione, se sono certamente di molta importanza, non sono tali, tuttavia, da rispondere, massime per l'estensione, agli svariati bisogni dell'arte nelle singole nostre contrade.

Non è mia intenzione parlar qui de' vantaggi, che potrebbero ottenersi col fare più largo e più adatto uso dei concimi artificiali; poichè formano essi oggetto di altri provvedimenti; ma ho solo in animo di notare, o forse meglio rammentare, quanto gioverebbe alla prosperità della nostra economia rurale, se più estesamente si desse opera a raccogliere e custodire il letame, che pur di necessità si produce in tanta copia, secondo que' modi, ragionevoli e semplici ad un tempo, che la dottrina e l'esperienza ci suggeriscono.

Riconosciuta, a questo proposito, la convenienza d'incoraggiare e diffondere gli utili esempi, ho deliberato di affidare a cotesto Comizio l'incarico di bandire un concorso a premi per concimaie, che in sè stesse, e per la speciale diligenza richiesta nel loro governo, riescano bene adatte alle condizioni dell'agricoltura.

I premi, che a tal uopo il Ministero mette a disposizione del Comizio, sono quattro:

Uno di lire 150 con medaglia d'argento;
Uno di lire 100 con medaglia di bronzo;
Due di lire 75 l'uno.

Prego, pertanto, la Direzione del Comizio di nominare con sollecitudine una Commissione che prepari il programma in cui, tenute a guida le regole fondamentali, proprie dell'argomento, essa stabilisca:

a) I limiti del territorio cui si deve estendere il concorso, se, cioè, l'intero territorio soggetto alla giurisdizione del Comizio, o una parte soltanto di esso;

b) La posizione della concimaia, rispetto all'edifizio principale, o ai diversi edifizi dell'azienda;

c) L'ampiezza della concimaia, secondo le qualità e il numero dei capi di bestiame, messa in corrispondenza coi singoli premi, indicati di sopra;

d) Il costo di costruzione e i particolari di maggior conto che vi abbiano attinenza.

e) Il grado di preparazione e le qualità intrinseche del letame.

Se a quest'ultimo intento si reputasse necessaria qualche analisi chimica, il Ministero di buon grado vi provvederebbe, dandone opportuno incarico a stazioni e laboratorii.

Compilato il programma, la S. V. vorrà compiacersi di farlo conoscere a questo Ministero, e attenderne il rinvio, prima di pubblicarlo.

Io confido vivamente che cotesto Comizio vorrà, con impegno pari all'importanza del concorso, secondare anche in questa occasione

l'opera del Ministero. Intanto gradirò che la S. V. mi dia un cenno di ricevuta della presente; come gradirò d'esser informato a suo tempo di tutto quanto possa riguardare questo concorso.

Roma, 22 luglio 1886.

Il Ministro: B. Grimaldi.

(*) COMIZI AGRARI.

1. Susa.
2. Pinerolo.
3. Sondrio.
4. Como.
5. Breno.
6. Verolanova.
7. Caprino Veronese.
8. Thiene.
9. Bassano.
10. San Pietro al Natisone.
11. Montebelluno.
12. Lendinara.
13. Conegliano.
14. Parma.
15. Lugo.
16. Rimini.
17. Faenza.
18. Camerino.
19. Urbino.
20. Terni.
21. Foligno.
22. Portoferraio.
23. Aquila.
24. Lecce.
25. Barletta.
26. Gaeta.
27. Benevento.
28. San Bartolomeo in Galdo.
29. Castroreale.
30. Modica.
31. Caltagirone.
32. Mazara del Vallo.
33. Pordenone.
34. Fonzaso.
35. Portogruaro.
36. Pergola.
37. Oristano.
38. Cagliari.
39. Potenza.
40. Velletri.
41. Tempio.
42. Sassari.
43. Foggia.
44. Noto.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio,

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Circolare *n. 676 per i concorsi a premii per la coltivazione del grano.*

Ai signori Presidenti dei Comizii agrarii sottoindicati (2).

Benchè nelle mie lettere del 3 ottobre ed 8 novembre 1884 avessi spiegato i precisi intenti che mi movevano a segnalare e favorire alcuni perfezionamenti, ed a bandire concorsi a premii per la coltivazione del grano, o benchè con l'altra lettera del 9 dicembre 1881 avessi chiarito più largamente gli intenti medesimi, reputo tuttavia necessario, avendo deliberato di aprire nuovi concorsi, di riandare alcuni fatti ed alcune considerazioni, che, mantenendo tuttora la propria intrinseca importanza, danno l'esatta indicazione dei fini, cui dobbiamo tener costantemente rivolta la nostra attenzione e la giusta misura dei mezzi con cui possiamo giungere ad essi.

Molto ampia così in se stessa, come nei suoi rapporti colle altre, è l'estensione della nostra coltura del grano; essa non offre ad un tempo stesso quella somma di produzione assoluta e relativa, che risponder possa adeguatamente alle circostanze ed ai bisogni di una fiorente e progressiva economia agraria.

Indagando l'origine di questo stato di cose per apportarvi adatto ed efficace aiuto, il Ministero non poteva dimenticare, come non ha realmente dimenticato, che se da una parte la scarsa produzione è conseguenza di colture che si fanno in disadatte condizioni di terreno, d'altra parte essa è pur l'effetto della mancanza di quelle cure che tornano indispensabili alla buona riuscita di qualsiasi lavoro e che sono rimaste più o meno neglette per tante cagioni che non accade qui menzionare.

Senza voler muovere rimprovero ad alcuno, ma guardando le cose quali sono nella loro realtà, anche se spiacevole, si può affermare francamente, che noi ci troveremmo assai vantaggiati se i più degli agricoltori avessero accolti e messi in atto quei perfezionamenti, dei quali una sicura dottrina ed una soda esperienza hanno dimostrato indubitabile il vantaggio ed agevole l'applicazione. Alludo all'importanza che hanno grandissima in questa materia la scelta delle buone varietà, l'uso appropriato delle macchine, l'adatta concimazione fondamentale o suppletiva secondo i casi.

Continuerà il Ministero nel nuovo anno, come pel passato, a distribuire buone sementi, a raccogliere le notizie sul loro esito, a diffondere macchine, specialmente seminatrici, le meglio accreditate, e le più confacenti a condizioni diverse di terreni e di industria, ed è disposto eziandio ad avvalorare potentemente, crescendone il numero e variandone i modi, le esperienze sulla concimazione del grano.

Nè di ciò pago, ma sapendo di dovere e poter fare a fidanza colla crescente operosità degli agricoltori, sono venuto nella risoluzione, che ho sopra accennato, di chiamarli novellamente a pubblica gara.

Nè si creda, che questi continui e larghi incoraggiamenti dati dal Ministero alla coltura del grano tendano a volerla mantenere anche là dove essa non trova naturalmente il suo adatto luogo, od a sviar quasi gli agricoltori dal proposito che debbono aver sempre di mira, quello cioè di sostituire alla coltivazione medesima un'altra più confacente e più lucrosa. Nulla di tutto questo. La coltura del grano, anche ridotta in più angusti confini, tolta che sia dai luoghi meno ad essa favorevoli, conserverà lungamente una grande importanza, anche solo per la sua estensione in molte e vaste contrade del nostro paese; donde la convenienza, anzi la necessità per noi di far meglio e con più profitto ciò che assolutamente ci tocca di fare.

Affrettiamo pure col desiderio e con l'opera il giorno delle profonde ed estese trasformazioni dei sistemi agrari, senza perdere però il giusto senso della realtà e dei bisogni che d'ogni parte ci stringono. Quello ci dice che la coltura del grano è, e resterà per molto tempo, una estesa coltura: questi ci avvertono, che, a voler fuggire i pericoli di certi disastri economici, conviene che riusciamo presto a diminuire il costo di produzione del grano. Posta così nettamente la questione, non ci resta che adoperarci a tutta possa per giungere al desiderato e necessario risultamento, e col rendere più efficace l'azione dei mezzi usuali e coll'aggiungerne dei nuovi, in guisa da trovare o nelle spese effettivamente scemate o effettivamente più profittevoli o pure nell'aumento reale del raccolto il proporzionato compenso.

Chiariti così di nuovo i miei intendimenti, e certo che codesto Comizio porrà ogni diligenza per secondarli, prego la S. V. di nominare sollecitamente, d'accordo col Consiglio, una Commissione cui la stessa S. V. vorrà presiedere, con l'incarico di sopraintendere al concorso a premi per la coltivazione del frumento in codesto circondario.

La Commissione deve determinare: se il concorso nelle condizioni che saranno esposte più innanzi debba estendersi a tutti gli agricoltori del circondario, o a quelli soltanto di determinate zone agrarie in cui la produzione del frumento sia di maggiore importanza; la media produzione in grano che è propria del territorio, i cui agricoltori sono chiamati a concorso; e se torni meglio offrire ad essi o premi in medaglie o premi in danaro nella qualità e nelle proporzioni più oltre indicate.

Fissati questi punti, la Commissione preparerà il regolare avviso di concorso, da inviarsi al Ministero prima che sia fatto di pubblica ragione.

La Commissione attenderà poi allo esame delle domande dei concorrenti, giudicherà della loro ammissione, e farà tutte quelle indagini che saranno necessarie ed opportune perchè dal concorso si abbia ad ottenere nel miglior modo l'utile effetto che se ne desidera.

La domanda d'ammissione deve essere presentata al Comizio non più tardi del 30 novembre prossimo, e contenere ragguagli precisi:

a) Intorno alla situazione del terreno;

b) Intorno alla estensione coltivata al frumento, la quale non deve essere minore di ettari 3 effettivi;

c) Intorno alla quantità del seme per ettaro;

d) Intorno alla qualità della coltivazione e dei lavori precedenti;

e) Intorno alla qualità, quantità e somministrazione dei concimi.

I premi saranno conferiti a quegli agricoltori che saranno giunti a oltrepassare, almeno di un terzo, l'ordinaria media produzione in granella, stabilita, come si è detto di sopra, tenuto conto in special modo di quella parte di aumento che è frutto esclusivo della natura stessa dei terreni e di quella che è realmente dovuta alla peculiare industria dei coltivatori.

I premi sono in medaglie o in danaro: o il Ministero mette a disposizione di ciascun Comizio una medaglia d'oro e una d'argento, o pure lire 400 da ripartirsi in due premi l'uno di lire 250 e l'altro di lire 150.

La Commissione deve esigere dai concorrenti la dimostrazione dei resultati ottenuti per ciò che concerne la quantità del grano stagionato, in peso e volume, la quantità della paglia in peso, e il bilancio economico particolareggiato di tutta la coltivazione, dal quale si scorga manifesto il tornaconto dei miglioramenti attuati.

La Commissione deve verificare nel modo più adatto la esattezza delle dichiarazioni fatte dai concorrenti.

I premi saranno conferiti entro il mese di agosto, in adunanza solenne del Comizio.

Attendo dalla cortesia della S. V. un pronto cenno di ricevuta della presente e l'invio del programma non più tardi del 31 agosto. Gradirò in appresso la partecipazione successiva di tutti gli atti importanti della più volte menzionata Commissione.

Il Ministro: B. Grimaldi.

(2) COMIZI AGRARI.

Regione I. — Piemonte.

1. Cuneo.
2. Novara.
3. Torino.
4. Alessandria.
5. Susa.
6. Pinerolo.
7. Asti.

Regione II. — Lombardia.

8. Brescia.
9. Cremona.
10. Pavia.

Regione III. — Veneto.

11. Padova.
12. Lendinara.
13. Vicenza.

Regione IV. — Liguria.

14. Massa Carrara.

Regione V. — Emilia.

15. Bologna
16. Ferrara.
17. Forlì.
18. Modena.
19. Piacenza.
20. Ravenna.
21. Faenza.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

22. Ancona.
23. Ascoli Piceno.
24. Camerino.
25. Foligno.
26. Perugia.
27. Jesi.
28. Terni.
29. Rieti.

Regione VII. — Toscana.

30. Firenze.
31. Arezzo.
32. Grosseto.
33. Lucca.
34. Pisa.
35. Siena.

Regione VIII. — Lazio.

36. Velletri.
37. Frosinone.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

38. Chieti.
39. Bari.
40. Barletta.
41. Lecce.
42. Teramo.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

43. Gaeta.
44. Benevento.
45. Salerno.
46. Catanzaro.
47. Cosenza.
48. Melfi.
49. Potenza.
50. Matera.
51. Lagonegro.

Regione XI. — Sicilia.

52. Catania
53. Caltanissetta.
54. Palermo.
55. Termini Imerese.
56. Modica.
57. Mazzara del Vallo.

Regione XII. — Sardegna.

58. Cagliari.
59. Sassari.
60. Lanusei.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

È aperto un concorso per titoli per la nomina triennale di un medico visitatore di 3ª categoria con l'onorario di lire 1000 per l'ufficio sanitario in Bologna.

Gli aspiranti a tale posto debbono fare pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 15 settembre p. v. le loro domande corredate dei documenti prescritti dal regolamento 1° marzo 1881 comprovanti:

1. Di avere conseguito in una Università del Regno la laurea di medicina e chirurgia da tre anni almeno;

2. Di avere frequentato assiduamente, per sei mesi almeno, uno dei principali sifilicomi del Regno, o un ospedale con apposite sale destinate a cura delle sifilitiche, ed avervi fatto studi clinici sotto la direzione di medici ordinari;

3. Di avere tenuto buona condotta, adducendo in prova un certificato del sindaco di ogni comune nel quale hanno fatto dimora nel triennio precedente alla domanda;

4. Di avere compiuto gli anni 25.

Sono riguardati come titoli da valere nel concorso:

L'assistenza prestata in un sifilicomio od in un ufficio sanitario del Regno per un anno;

Lo esercizio dell'arte medica nel ramo speciale di malattie veneree o affini;

Le pubblicazioni che trattino di affezioni sifilitiche od affezioni a quelle attinenti.

Roma, 10 agosto 1886.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
CASANOVA.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Secondo le disposizioni contenute nel titolo 3° della legge 13 novembre 1859, n. 3725, è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare di filosofia nel Liceo Vittorio Emanuele di Palermo, collo stipendio di annue lire 2400.

Coloro che intendono di essere inscritti fra i concorrenti dovranno entro due mesi dalla data del presente avviso far pervenire al Regio Provveditore agli studi di Napoli la domanda di ammissione al concorso, che avrà luogo per titoli e per esami nella città anzidetta, a forma del regolamento approvato dal R. decreto 30 novembre 1864, n. 2043.

Roma, 4 agosto 1886.

D'ordine del Ministro
Il Direttore Capo di Divisione per l'istruzione secondaria classica
2 COSTETTI.

REGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA

Direzione della Scuola di Magistero nella Facoltà di Lettere e Filosofia

Avviso.

È aperto, a tutto il dì 31 ottobre 1886, il concorso a numero quattro stipendi di lire 600 ciascuno per gli studenti del secondo biennio di questa Facoltà di Lettere e Filosofia inscritti nella Scuola di Magistero.

Gli aspiranti dovranno produrre a questa Direzione le loro istanze corredate dai documenti richiesti dall'art. 22 del regolamento speciale per la Facoltà di Lettere e Filosofia e presentarsi nel giorno 22 novembre p. v. a sostenere il prescritto esame di concorso, che consisterà in un lavoro scritto a porte chiuse e in una prova orale.

Padova, li 18 luglio 1886.

Il Direttore: E. FERRAI.

Visto — *Il Rettore:* G. VLACOVICH.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: 1ª n. 425273 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al num. 29973 della soppressa Direzione di Torino), per lire 70, al nome di Ginet *Jenny Giuseppina*, nata Martel, fu Gaspare, domiciliata in Belley (Francia), e 2ª n. 425274 (corrispondente al n. 29974 della detta Direzione), per lire 250, al nome di Ginet *Gioannetta Giuseppina*, nata Martel, fu Gaspare, domiciliata come sopra, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Ginet *Giovanna Maria*, nata Martel, fu Gaspare, ecc. ecc. (c. s.), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1886.

Per il Direttore generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 428034 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 32734 della soppressa Direzione di Torino), per lire 55, al nome di Ginet Francesco fu *Benedetto*, domiciliato a Belley, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ginet Francesco fu *Francesco*, ecc. ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 12 agosto 1886.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 471146 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 75846 della soppressa Direzione di Torino), per lire 60, al nome di Martel notaio *Giacomo-Pietro* fu Giacomo, domiciliato in Menthonne-sous-Clermont, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Martel notaio *Giovanni-Pietro* fu Giacomo, ecc. ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 12 agosto 1886.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 10 corrente, nella stazione ferroviaria di Ozieri, provincia di Sassari, è stato attivato il servizio telegrafico pel Governo e pei privati, con orario limitato.

Roma, li 12 agosto 1886.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Intorno al convegno di Gastein meritano di essere anche riferite le opinioni dei tre seguenti autorevoli fogli austro-ungarici.

L'*Abendpost* dice che il convegno ha costituito una importante garanzia di pace.

L'*Abendblatt* di Praga dice: « Non vi è alcun fondamento nella asserzione che le relazioni fra la Russia e le altre due potenze imperiali abbiano cessato di essere quello che esse furono finora. La triplice alleanza rimane intatta. Fra il principe di Bismarck ed il conte Kalnoky nulla avvenne di ciò che potesse non essere accettato dal signor de Giers. Il perfetto accordo fra i tre imperatori fu reso manifesto dalla visita dell'arciduca Carlo Luigi a Peterhof nel momento in cui gli imperatori di Germania e d'Austria-Ungheria stavano per incontrarsi ».

Sono molto diverse le riflessioni del *Pester Lloyd* il quale, ad un suo primo articolo contrario alla Russia, ne fa seguire un secondo in cui dice:

« Se il convegno di Gastein deve intendersi come una garanzia della pace, ciò non può essere che ad una condizione: alla condizione che tutti d'accordo riconoscano che la politica della Russia costituisce un pericolo generale. Ritenere che i progetti della Russia sono inoffensivi, accettare le sue professioni di amicizia, non tener conto dei suoi atti di aggressione, questo non significa assicurare la pace, ma dar coraggio alla Russia a preparare la guerra. Quanto più si diffida della Russia, tanto minori saranno le probabilità della guerra, perchè la Russia non ha alcun amico nell'Europa orientale e, se venisse apertamente esclusa dalla alleanza austro germanica, essa non oserebbe più nulla. La Russia è interessata a dire che una tale alleanza esiste anche se essa non esistesse affatto. La pericolosa condizione dei suoi affari interni le impone inevitabilmente di assicurare che essa conta sopra potenti amici i quali le daranno appoggio per effettuare i suoi progetti di politica estera. »

Un articolo del *Débats* sul convegno di Gastein conchiude a questo modo:

« Senza tener conto delle esagerazioni, delle invettive, delle declamazioni della stampa, si può constatare che l'indomani del convegno di Gastein l'Europa rimane in preda di un vago malessere.

« Essa non teme una crisi immediata; ma le pare di trovarsi in un periodo di transizione.

« Vedendo il contegno della Russia, risapendo che William White si recò a Gastein affine di essere testimonio dell'incontro dei tre imperatori e tenendo conto di altri fatti, si prova l'impressione che stieno preparandosi delle nuove combinazioni diplomatiche e che quelle sulle quali ci si era abituati a vivere da alcuni anni in qua abbiano, quanto meno perduto, della loro solidità. »

Lo *Standard* giudica che l'articolo mercè cui la *Repub ique Francaise* dichiarò che le Nuove Ebridi dovranno diventare francesi non presagisca nulla di buono.

« Si sono avuti anche recentemente, scrive il foglio inglese, delle maravigliose violazioni di trattati, dei repudi di solenni promesse diplomatiche. Ma non ci ricorda l'esempio di un giornale che si rispetti il quale abbia con tanto cinismo consigliato una politica di così aperta malafede.

« Lord Iddesleigh non ignora, e il suo collega ministro delle colonie non avrà mancato di informarlo ampiamente, che i nostri compatrioti d'Australia contano sulla assoluta osservanza degli obblighi che furono stipulati in un trattato che il signor de Freycinet dichiarò di voler rispettare.

« Noi non poniamo in dubbio che il gabinetto di Parigi abbia la coscienza dei suoi doveri e che esso sia risoluto a rispettarli e ad adempirli in modo assoluto.

« Nulla giustifica il fatto che vengano trattenute alle Nuove Ebridi le truppe francesi che vi sono sbarcate. Certamente quelle truppe non furono mandate alle Nuove Ebridi se non perchè le autorità locali non erano esattamente informate delle scrupolose risoluzioni del governo della metropoli. È tempo oramai che il signor de Freycinet imponga la volontà sua ai suoi subordinati nell'estremo Oriente e che egli faccia in guisa che la calma ritorni nelle colonie australiane. »

Lord Salisbury ed il signor Stanhope, segretario di Stato per le colonie, hanno ricevuto una Deputazione della Lega per la federazione dell'Impero britannico, la quale ha chiesto al governo di prendere efficaci misure per la difesa dei porti inglesi nelle diverse parti del mondo, e di meglio organizzare le comunicazioni postali fra le colonie.

Queste modeste richieste provano nota il *Temps*, il fatto che il concetto di una grande federazione dell'Impero coloniale è oggi rappresentato da una Lega che lo considera sotto un aspetto pratico e cerca di ottenerne a poco a poco l'effettuazione.

Il cómpito della Lega vien reso di una singolare facilità dalla tendenza che hanno le colonie inglesi di unirsi esse stesse in gruppi organizzati. I differenti Stati del Canadà formano già una confederazione. L'Australia ne segue l'esempio. Da un anno quasi tutte le parti di quel continente e le isole che lo circondano, hanno deliberato di istituire un Consiglio federale, al quale hanno già fatto adesione il Queens-land, il Victoria, l'Australia occidentale, la Tasmania, e le isole Fiji.

La Nuova-Galles del sud e la Nuova Zelanda soltanto, non sono volute entrare in questa unione pel timore che ciò non diminuisse la loro indipendenza; l'Australia del sud esita ancora.

Ciò nonostante il Consiglio federale australiano si è riunito al principio dell'anno, a Hobart-Town. Esso può deliberare su questioni di difesa nazionale, quarantene, moneta fiduciaria, unificazioni di leggi; le sue decisioni non hanno forza di legge, e non portano nessuna sanzione.

Questa confederazione del gruppo principale delle colonie inglesi, aumenterà in ogni modo, dice il *Temps*, la potenza britannica nei mari australi e faciliterà il cómpito della lega, che si è data per missione di riunire in un tutto omogeneo il Regno Unito ed i suoi immensi possessi.

La stampa russa, dopo di avere impegnato contro la Germania una polemica che dura ancora, si volge ora all'Inghilterra a causa della situazione preponderante che questa potenza si è acquistata in Corea.

Secondo la *Novoie Vremia*, il governo di quest'ultimo paese avrebbe perduta ogni sua indipendenza, ed il vero padrone della Corea sarebbe l'ambasciatore chinese a Seoul, il quale, a sua volta, subisce l'influenza di M. William Martin e di sir Robert Hart. Coll'aiuto della marina e del genio degli inglesi, grazie all'occupazione di questi del Port-Hamilton, allo sbocco dello stretto di Corea, la China è riuscita a creare all'entrata del mare della China, un secondo Bosforo, che, come il primo, sarà chiuso ai russi e recherà loro grave danno.

L'irritazione prodottasi in Russia per le nuove condizioni della Corea e per l'essersi gli inglesi stabiliti sulla punta meridionale di quella penisola, sembra che debba oggi provocare delle rappresaglie. La Russia, all'epoca della potenza illimitata del signor Mallendorf erasi posta in mente di potersi impadronire pian piano della Corea; essa si limita oggi, se si deve prestar fede ad una voce che va accreditandosi nella stampa inglese, a volersi stabilire a Port-Lazaref, in mezzo alla costa orientale della penisola, in fondo alla baia di Broughton, in una posizione che domina tutto il mare del Giappone.

Port Lazaref è una rada di 8 miglia quadrate, alla quale si giunge mediante un canale largo due miglia; la posizione, dalla parte del mare, è dunque, di facile difesa, ed una catena di montagne la cinge dalla parte di terra. Port-Lazaref dista 390 miglia al sud da Vladwostok e gode del vantaggio di essere libera dai ghiacci tutto l'anno.

Nulladimeno questa posizione, che trovasi a 900 miglia da Shangai, ed a 1200 da Yokohama, non vale, nè dal punto di vista politico, nè strategico, Port-Hamilton, che comanda uno stretto importante, che trovasi ad un giorno di vapore da Shangai, e ad una mezza giornata da Nagasaki, che è inespugnabile, che costituisce una eccellente base di operazioni contro gli stabilimenti russi del Pacifico, e che si trova infine, sulla via commerciale della China per il Canadà.

È perciò poco probabile, malgrado le voci contrarie che corrono, che l'Inghilterra si decida a restituire alla China una posizione di prim'ordine che ai vantaggi di Gibilterra, associa quelli di Hong-Kong.

Intorno al noto conflitto tra il Messico e gli Stati Uniti, scrivono che il signor Layard, segretario di Stato, ha fatto, a quanto dicesi, un ultimo tentativo presso il governo messicano per ottenere che il sig. Cutting fosse restituito in libertà.

Frattanto le disposizioni che si prendono alla frontiera sono sempre bellicose. I messicani minacciano di decapitare Cutting se gli americani del Texas fanno la più piccola scorreria sul territorio del Messico.

Il signor Romero, ministro del Messico, a Washington, non crede che si verrà ad un appello alle armi. Esso dichiara che il suo governo farà tutte le concessioni compatibili coi suoi doveri e la sua dignità, e che si verrà ad un componimento di piena soddisfazione pei due paesi.

È stato interposto appello, presso la Corte suprema di Chehuahua, alla sentenza che condanna Cutting; si attende il risultato di questa istanza.

TELEGRAMMI

AGENZIA STEFANI

PIETROBURGO, 13. — L'arciduca e l'arciduchessa Carlo Luigi d'Austria sono partiti ieri.

BUDAPEST, 12. — Il cardinale Mikalovitz, arcivescovo di Zagabria, ha ricevuto, in occasione del suo giubileo sacerdotale, una lettera autografa dell'imperatore, datata da Gastein, 9 corrente, nella quale S. M. gli esprime riconoscenza per la sua attività ed il suo patriottismo, e gli augura lunga vita per il bene della Chiesa e dello Stato.

LONDRA, 13. — Il duca di Edimburgo visiterà Costantinopoli nel settembre prossimo.

LONDRA, 13. — Il *Daily News* ha da Pietroburgo:

« Nelle grandi manovre russe, sei corpi d'esercito opereranno dal 18 fino al 30 corrente in Polonia, fra Varsavia e Vilna, contro forze di uguale importanza.

« Nessun ufficiale estero assisterà a queste manovre. »

BERLINO, 13. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice:

« La solennità colla quale si è compiuto questa volta il convegno di Gastein produsse lieta impressione sui popoli della Germania e dell'Austria-Ungheria.

« Senza che vi sia motivo di attribuire a questa solennità qualsiasi carattere di dimostrazione, tutti si feliciteranno, dovunque il mantenimento della pace è lo scopo supremo della politica, del modo con cui l'intervista ebbe luogo, giacchè la sua solennità caratterizza non solo la continuazione, ma il rafforzarsi dei rapporti amichevoli fra i due Stati sulla base di un completo accordo. »

BRUXELLES, 13. — Nella manifestazione operaia che avrà luogo il 15 corrente, le provincie sfileranno in ordine alfabetico.

Fu preparata un'enorme quantità di tamburi, trombe, bandiere e cartelli.

LONDRA, 13. — Vi fu un'esplosione nella miniera di Woodead, nel Lancashire, mentre 150 operai vi lavoravano. Si teme vi sieno molti feriti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 6 luglio 1875, n. 2583, colla quale venne dichiarata di pubblica utilità la sistemazione del Tevere;

Veduti i processi verbali di convenzione amichevole stipulati tra il signor cav. Pietro Cerutti, ingegnere capo direttore dei lavori del Tevere, ed i signori sotto descritti;

Veduto il decreto prefettizio 16 luglio 1886, n. 26799, con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la Nota del Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 luglio 1886, col numero 10482, constatante l'avvenuto deposito delle somme dovute ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio del registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato ai proprietarii interessati, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese degli interessati e con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 31 luglio 1886.

Pel Prefetto: GUAITA.

ELENCO *descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.*

1. Bennicelli Angela di Filippo, maritata al marchese Antaldi Vito, domiciliata a Roma — Due botteghe sotterranee, ammezzato e primo piano, in piazza Molara, ai civici numeri 1, 1-A, 2 e 2-A, e via Piscinula, num. c. 58, contraddistinte col numero di mappa 689 sub. 1, confinanti eredi Schiavetti, fratelli Manzi, Origo e dette vie (espropriazione totale).

Superficie in m. q. da occuparsi 242 37 (compresi gli altri condomini).

Indennità stabilita, lire 73,675.

2. Schiavetti Chiara, Maria Clotilde fu Andrea, e Caparneri Elisabetta fu Nicola vedova Schiavetti, domiciliate a Roma — Porzione del secondo piano a tergo della casa in piazza Molara, num. civ. 4, distinta col numero di mappa 689 sub. 2, confinanti Bennicelli, Origo, piazza Molara, via in Piscinula (espropriazione parziale).

Superficie in m. q. da occuparsi 242 37 (compresi gli altri condomini).

Indennità stabilita, lire 31,125 40.

3. Manzi Lodovico e Teofanio fu Francesco, domiciliati a Roma — Bottega con sotterraneo in via in Piscinula, num. civ. 5-7, contraddistinta col numero di mappa 689 sub. 3, confinanti Bennicelli e detta via (espropriazione totale).

Superficie in m. q. da occuparsi 242 37 (compresi gli altri condomini).

Indennità stabilita lire 3000.

4. Primogenitura Origo, rappresentata da Origo marchese Carlo fu Gioacchino ed Origo Clemente, domiciliati a Roma — Bottega in via in Piscinula, num. civ. 56. contraddistinta in mappa al n. 691, confinanti Manzi, Bennicelli, Origo e dette vie (espropriazione parziale).

Superficie in m. q. da occuparsi 242 37 (compresi gli altri condomini).

Indennità stabilita lire 2100.

Totale lire 109,900 40.

P. G N 54229.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE.

Coerentemente ad istruzioni impartite dalla R. Prefettura di Roma con nota 4 agosto corr., n. 29707, si fa noto al pubblico, che, a senso e per gli effetti degli art. 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazioni per causa di pubblica utilità, resteranno depositati presso la Segreteria generale di questo Municipio, per quindici giorni decorrendi dalla data della presente, gli atti relativi alla qui sotto notata espropriazione da eseguirsi pel completamento del forte Monte Antenne compreso fra le opere di fortificazione a difesa della città di Roma.

Degli atti suaccennati chiunque vi abbia interesse potrà prender conoscenza e presentare in merito le proprie osservazioni, avvertendo esser necessaria un'espressa dichiarazione in iscritto perchè l'indennità offerta per l'espropriazione anzidetta possa considerarsi accettata.

Roma, dal Campidoglio il 10 agosto 1886.

L'Assessore anziano: G. BASTIANELLI.

Il Segretario generale: A. VALLE.

Indicazione del fondo da espropriarsi.

Proprietario	Natura e ubicazione del fondo	Allibramento catastale	Titoli pei quali vengono fatte le offerte	Superficie da espropriarsi in m. q.	Indennità che si offre
Telfener conte Giuseppe.	Terreni pascolivi e prativi costituenti la falda a ponente del Monte Antenne annessi alla villa Ada già Potenziani.	Mappa 153	Valore capitale del suolo, indennità pel frutto pendente e per qualunque titolo relativo all'espropriazione.	95,450	28,600

Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 13 agosto 1886.

In Europa pressione decrescente e piuttosto bassa al nord ovest., a 763 nell'Austria. Valenzia 743; Christiansund 744.

In Italia nelle 24 ore barometro salito da 6 ad 1 mm. dal nord al sud; pioggie e temporali sull'altro versante Adriatico; temperatura generalmente diminuita.

Stamani cielo qua e là nuvoloso sul continente, venti settentrionali freschi a forti al sud del continente, generalmente deboli altrove; barometro a 763 mm. all'estremo nord, a 762 sulla Sardegna, a Genova, Ancona, a 760 a Girgenti, Bari, Lesina. Mare agitato a Torre-Miletto e Brindisi, qua o là mosso altrove.

Probabilità:

Venti freschi settentrionali al sud del continente, deboli e vari altrove, cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 13 agosto.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura Massima	Temperatura Minima
Belluno	sereno	—	23,5	8,5
Domodossola	coperto	—	22,7	17,3
Milano	coperto	—	28,1	17,0
Verona	sereno	—	27,5	19,3
Venezia	1/4 coperto	calmo	26,0	15,8
Torino	1/4 coperto	—	26,7	17,7
Alessandria	coperto	—	29,3	17,0
Parma	3/4 coperto	—	28,1	15,0
Modena	1/4 coperto	—	29,9	15,0
Genova	1/4 coperto	calmo	28,0	20,8
Forlì	1/4 coperto	—	31,0	18,0
Pesaro	1/4 coperto	mosso	28,2	17,1
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	28,0	21,0
Firenze	sereno	—	29,7	15,8
Urbino	1/2 coperto	—	28,2	14,4
Ancona	1/4 coperto	calmo	31,0	21,0
Livorno	sereno	calmo	27,5	18,5
Perugia	sereno	—	29,4	15,8
Camerino	1/4 coperto	—	28,3	14,2
Portoferraio	sereno	calmo	26,3	21,4
Chieti	coperto	—	27,4	15,3
Aquila	—	—	—	—
Roma	sereno	—	28,9	16,6
Agnone	1/2 coperto	—	27,1	15,0
Foggia	1/4 coperto	—	30,0	21,2
Bari	sereno	legg. mosso	28,0	22,5
Napoli	sereno	calmo	27,1	20,7
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	25,7	15,8
Lecce	sereno	—	31,6	23,0
Cosenza	sereno	—	30,4	21,6
Cagliari	sereno	calmo	32,0	18,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/2 coperto	agitato	29,2	23,4
Palermo	sereno	calmo	32,0	16,7
Cozzo Spadaro	sereno	legg. mosso	32,7	23,4
Caltanissetta	sereno	—	30,0	18,5
Porto Empedocle	sereno	calmo	26,0	20,7
Siracusa	sereno	calmo	35,0	22,0

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
13 AGOSTO 1886.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	760,6	760,4	760,0	760,3
Termometro	21,2	29,5	28,4	23,0
Umidità relativa	70	45	45	59
Umidità assoluta	13,09	13,80	12,92	12,30
Vento	N	W	WSW	S
Velocità in Km.	0,0	7,0	18,0	2,5
Cielo	sereno caligine bassa	cumuletti	cumuletti	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 30,1 - Min. C. = 24,03 — R. = 16,6 - R. = 13,28.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 13 agosto 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	100 17 1/2	100 17 1/2	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1886	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	70 10
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	100 70
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	100 25
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	100 20
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1886	—	—	»	»	100 60
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza Emissione	—	500	500	»	»	497 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	497 1/2	497 1/2	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	500 »	500 »	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1886	500	500	»	»	757 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	583 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	70 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2231 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1886	1000	1000	»	»	1125 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	9[illegible]8 »
Dette Banca Tiberina	id.	250	200	»	»	705 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	283 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1886	500	400	»	»	982 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	505 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	id.	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	266	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate)	1° luglio 1886	500	500	»	»	1594 »
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° luglio 1886	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	9[illegible]5 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	414 »	414 »	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	365 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	260 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1886	250	250	»	»	420 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	280 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1886	500	500	»	»	520 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1886	500	500	»	»	335 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1886	500	500	»	»	332 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	550 »
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° aprile 1886	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 47 1/2
	Parigi	chèques	»	»	»
2 1/2 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 16
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 4 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MENZOCCHI.

Prezzi in liquidazione:

Azioni Banca Generale 662 3/4 fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerc. 755, 755 1/2, 757 1/2 fine corr.
Az. Soc. Romana per l'Illum. a Gaz 1756 fine corr.
Az. Società Italiana per Condotte d'acqua 593 1/2 fine corr.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 442, 443 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 12 agosto 1886:

Consolidato 5 0/0 lire 100 030.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 97 860.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 68 775.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 67 482.

V. TROCCHI, *Presidente*.

Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio.*

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 24 giugno, in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragion di carica,
Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato al signor Marsico Vincenzo fu Bonaventura, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della S. Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti in Potenza e cioè:
1. Vigna in contrada Cocuzzo, art. 6102 di catasto, sez. D, nn. 583, 670, 672 e 674, confinante con Tricarico Francesco, Briccolo Angelo di Gerardantonio e Mancuso Giovannantonio.
2. Vignale e seminatorio Mancosi di S. Lucia, art. 4410 catasto, sez. D, numero 652, confinante con Pergola Giovanni e Martorano Michele fu Rocco Vincenzo.
3. Altra vigna Cocuzzo, art. 6300 cat., sez. D, n. 670, conf. con Tricarico Francesco e Canio Rocco Gismundo,
da esso posseduti in garentia del credito di lire 127 40, in forza dell'articolo 93 del quadro esecutivo,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti il doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.
Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253,
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v., alle ore 10 ant., per sentire dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge, alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.
Copia una dell'atto presente, da me usciere è stata intimata ad esso Marsico, consegnandola a person famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione istante per l'inserzione.
Per copia conforme,
877 G. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno, in Potenza,
Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,
Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato al signor Sileo Giuseppe fu Canio, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della S. Trinità in Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza e cioè:
Casa, contrada Quintana Grande, art. 157 del catasto, n. 1, confinante con vico Quintana, Luciano Michele e Lobalzo Gaetano, da esso posseduta in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso, contro al signor Sileo Canio,
Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale della quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di rispristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto 1886, alle ore dieci antimeridiane, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione
Copia una del presente atto da me usciere è stata intimata ad esso signor Sileo, consegnandola a persona sua familiare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.
Per copia conforme.
878 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,
Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,
Ho dichiarato ai signori De Bonis Rocco e Giuseppe fu Saverio, e, per quest'ultimo alla figlia Rosantonia De Bonis, perchè deceduto il Giuseppe, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:
Casa soprana alla piazza del Maggio, confinante con Saverio Potenza, eredi Longo e Vico Margherita, n. 283, tabella G, da essi posseduta in garentia del credito di lire 142 10, iscritto all'art. 353 del campione, contro ai signori De Bonis Rocco e Giuseppe fu Saverio,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprî interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citati essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto 1886 p. v., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.
Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persone di loro famiglia.
Specifica:
Carta lire 12 — Diritti e repertorio lire 1 60 — Copie lire 0, 40 — Totale lire 14.
801 A. GUERRIERI usciere.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,
Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato alla signora Ostuni Marianna, domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della SS. Trinità in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:
Terrano, contrada vico Lamilleo, confinante con Molfeso Pasquale, Jannelli Vincenzo e Pasquale Miglionico, da essa posseduto in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso d'esazione, contro alla signora Ostuni Marianna,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;
Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copia del presente atto da me usciere è stata intimata ad essa infrascritta consegnandola a persona sua familiare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'amministrazione per l'inserzione.
Per copia conforme,
1027 G. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 25 giugno, in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,
Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Sileo Giuseppe fu Canio, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della Santa Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Casa, contrada Quintana Grande, catasto n. 1, confinante con vico Quintane, Luciani Michele e Lobasso Gaetano, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso, contro al signor Sileo Canio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta e l art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v., alle ore 10 antim., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia una dell'atto presente, da me usciere, è stata intimata ad esso signor Sileo consegnandola a persona sua famigliare, nonchè l'altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per la debita inserzione.

Per copia conforme,

881 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 25 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Leone Antonio, Martorano Michele e Vincenzo, figli di Lucia Prisco, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S. Luca in Potenza, trovavasi inscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in tenimento di Potenza:

Casa vico Casello, art. 612 del Catasto fabbricati, confinante con Paciello Antonio, Ciciriello, eredi di Filippo e Pergola Raffaele, da essi posseduti in garentia del credito di lire duecentocinquantotto e centesimi sessanta in forza d'istrumento 22|12 1833 rog. Grippo, contro ai signori Leone Antonio e Prisco Lucia,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno di venerdì 3 del prossimo vegnente mese di settembre, alle ore 10 antim., nel solito locale di sue udienze Strada SanGiovanni di Dio n. 5, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Tre copie del presente atto, collazionate e firmate da me suddetto usciere, sono state lasciate nel domicilio di tutti essi dichiarati consegnate a persone loro famigliari.

Altra copia poi di questo stesso atto, l'ho lasciata allo istante s.g. cav. Corsini per la debita inserzione a farsi, consegnata nelle sue proprie mani.

Specifica a debito: Carta in rip. L. 12 — Orig. intimo L. 2 60 — Scritturazione L. 2 20 — Totale L. 16 80.

Per copia conforme,

817 L'Usciere: ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 26 giugno, in Genzano,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Acerenza dal signor Schiavoni Vincenzo, ricevitore del Registro, colà residente per ragione della carica e pel presente procedimento nella cancelleria di questa Pretura,

Io Rocco Mestrici, usciere presso la Pretura mandamentale di Genzano, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Piturro Maria Giovanna, domiciliata in Genzano, che la istante Amministrazione succeduta al Monastero di Santa Chiara, in Genzano, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico messo in tenimento di Genzano, consistente in un seminatorio, alla contrada Forigni di Papparesta, confinante con Francesco di Pierro fu Giuseppe, Pasquale Falanga fu Antonio, in catasto articolo 610, sez. B, n. 971, da essa posseduto in garentia del credito di lire duecentotrentasette e centesimi cinquanta, contro alla signora Marchese Nicoletta,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarati a comparire davanti al Pretore del mandamento di Genzano, nell'udienza che terrà il giorno 3 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere firmata è stata portata e lasciata nel domicilio di essa Maria Giovanna Piturro consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica: centesimi 80.

Per copia conforme.

1360 L'usciere: ROCCO MESTRICI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno cinque luglio in Rapallo.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'ill.mo signor intendente di finanza, ed in Muro Lucano dal signor Marzano Leopoldo, ricevitore del registro,

Io Michele Colella, usciere presso la Pretura mandamentale di Melfi, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Rosati Luigi, Ambrogio, Paolo Emilio fu Agostino, possidenti, non che alla signora Giovanna Lauridio vedova di Giuseppe Rosati, e qual madre amministratrice i suoi figli minori procreati con lo stesso e quale erede di costui, domiciliati in Rapallo, che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Atella in forza di istrumento 3 aprile 1879, rogato Pistolese Serafino di Muro Lucano e registrato lo stesso giorno, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente:

Seminatorio alla contrada Signorelli, confinato dal bosco di Monteserico, da Pasquale Saraceno, Antonio D'Addosio eredi e strada nazionale di Matera, sez. B, n. 42 catasto, di ett. 96 49 52. Detto fondo è situato in agro di San Fele, da essi posseduto in garentia del credito di lire millecentonovantasette e centesimi sessantanove, contro ai signori Rosati Luigi, Ambrogio Giuseppe e Paolo fu Agostino,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale, del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Real decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore del mandamento di Bella, nell'udienza che terrà il giorno di sabato diciassette del corrente mese di luglio, dalle ore 9 antimeridiane in poi, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Le copie dell'atto presente, da me firmate, le ho lasciate alla residenza e domicilio di essi citati, consegnandole a persone di famiglia, come hanno detto essere, che se ne sono incaricate.

Costa l'atto a debito lire diciotto.

1201 MICHELE COLELLA usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Regia Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Grippo Pasquale di Agostino e Caulo Giuseppe fu Teodosio Sollecito, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo,

Vigneto, contrada Fosso Manfrila, art. 2493, catasto, confinante con Gallucci Paolo fu Giuseppe e Cillis Michele di Salvatore, da essi posseduto in garentia del credito di lire cinquantasette e centesimi quaranta, iscritto all'articolo 129 del campione, contro ai signori Grippo Pasquale di Agostino e Caulo Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati consegnandole a persone di loro famiglia capaci a riceverle.

A. Guerrieri, usciere.

Specifica:

Carta L. 12 00 — Dritti di Rep. L. 1 60 — Copie L. 0 40 — Totale L. 14 00.

799 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno 1886, il giorno 23 giugno, in Teana a Chiaromonte,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte, quivi residente,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Romano Francesco Rigginiello, domiciliato in Teana, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Teana, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Conto, confinante con Modarelli Francesco, via pubblica e Padula Domenico, n. 103 del catasto, sez. C, da esso posseduto in garentia del credito di lire 8 40 (diconsi lire otto e centesimi quaranta), contro al signor Romano Francesco (Rigginiello),

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla pretura di Chiaromonte sita alla strada Vittorio Emanuele n. 99 nell'udienza che terrà il giorno 28 del vegnente mese di agosto alle ore 9 ant. col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni antentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due del presente atto da me usciere collazionate e firmate. l'una è stata affissa alla porta esterna della Pretura di Chiaromonte per non avere il debitore residenza, domicilio nè dimora nel comune di Teana, e l'altra è stata consegnata al signor cancelliere della Pretura di Chiaromonte per trasmettere all'Ill.mo Pubblico Ministero presso il Tribunale civile di Lagonegro.

L'usciere Emilio Durante.

Specifica a debito:

Carta fogli 3, L. 7 20 — Dritto, affissione ed intima, L. 1 50 — Scritturazione, L. 1 20 — Repertorio, L. 2 40 — Trasferta, L. 0 10. Totale L. 12 40.

983 L'usciere: E. DURANTE.

L'anno milleottocentottantasei il giorno trenta del mese di giugno in Pietrafesa,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Giuseppe Mancini, usciere presso la Pretura di Brienza ove domicilio,

Ho dichiarato ai sigg. Arnoni Eugenio, Gaetano, Matilde maritata Cavallo Ferdinando, Erminia maritata Pacelli Giuseppe, Teresina maritata Giacchetti Giuseppe in Pietrafesa, tutti domiciliati meno l'Erminia Arnone che domicilia in Balvano, che la istante Amministrazione succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Pignola e cioè:

Terreno, contrada Socchetto, art. 1612, del catasto, sez. C, n. 641-42, confinante con Criscuolo Raffaele da diversi lati, da essi posseduti in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di costante possesso di esazione, contro al signor Aruone Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali del quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiaratsa comparire davanti al signor Pretore di Brienza, nell'udienza che terrà il giorno 17 del mese di settembre prossimo venturo, nel solito locale delle sue udienze, strada Largo Municipio, n. 3, alle ore 9 antimeridiane, colla continuazione, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Le copie del presente atto rilasciate in carta libera, come dall'originale, giusto il disposto dell'art. 16 della legge 28 giugno 1885, da me usciere collazionate e firmate sono state postate e lasciate nei rispettivi domicili di essi intimati signori Arnone Eugenio, Gaetano, Teresina e Matilde fu Giuseppe di Pietrafesa, consegnando quella di Eugenio nelle mani di sua signora moglie Marietta Romano, quella di Matilde nelle mani suo marito sig. Ferdinando Cavallo e quella di Gaetano e Teresina nelle mani della di loro madre signora Ciambelli Carolina, non avendoli trovati di persona.

Con dichiarazione che non si è potuta citare l'altra convenuta Erminia Arnone, perchè trovasi a domiciliare in Balvano con suo marito Pacelli.

Si rilasciano le altre copie poi a richiesta dell'attore da servire per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sul Bollettino della Procura del Re.

Specifica totale lire sei e cent. venti metà diritti.

1140 L'Usciere: GIUSEPPE MANCINI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la R. Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Colucci Michele fu Teodosio Martullo, di Pietragalla, avente causa da Gallucci Michele fu Teodosio e Galletta Anna Maria fu Canio, coniugi, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Pietragalla, cioè:

Seminatorio in contrada Carpinelli, art. 3950 del catasto sez. G, n. 5, confinante con Bevilacqua Donato di Teodosio, da esso posseduto in garentia del credito di lire quarantacinque e centesimi ottanta afferente l'art. 124 del campione, contro al signor Gallucci Michele fu Teodosio e Galletta Anna Maria fu Canio, coniugi,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Regio Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel

domicilio di essi citati, consegnandolo a persone di loro famiglia capaci a riceverlo.

Specifica: Carta lire 12 — Dritto di rep. lira 1 60 — Copie lire 0 40 — Totale lire 14.

796 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Brinolo Pasquale fu Angelo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della S. Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi in tenimento di Potenza, cioè:

1. Sotterraneo vico Argenzio, articolo 147, confinante con Dragonetti Gerardo, Di Nubila Giuseppe ed eredi di Pace Nicola.

2. Casa al vico Innamorata, detto art. 10 e 11, confinante con Claps Gaetano fu Gerardo ed Atella D. Giovanni, Sassone Francesco.

3. Bottega alla strada Portasalza, detto art. 11, civ. 10, confinante strada Portasalza e Carbonara Pietro da due lati,

da esso posseduti in garentia del credito di lire 121 20, in forza del numero 22 ruolo esecutivo, contro al signor Brinolo Angelo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito dovrà promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Reale decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sull'istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v. 1886 alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

La copia del presente da me usciere è stata intimata ad esso infrascritto Brinolo Pasquale, consegnandola a persona sua familiare, altra simile è stata rilasciata all'Amministrazione per la debita inserzione.

Per copia conforme,

934 G. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 25 giugno in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Casella Giuseppe ed Antonia maritata Cammarota Pasquale fu Gerardo, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della S. Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Vigna, contrada Cocuzzo, art. 4009 del Catasto, sez. D, n. 698, confinante con Smaldone Oronzio e Marinelli Gerardo, da essi posseduto in garentia del credito di lire ventuno e centesimi quaranta in forza dell'art. 433 del quadro esecutivo, contro al signor Casella Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v. 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due dell'atto presente da me usciere collazionate e firmate, sono state intimate ad essi Casella e Cammarota, consegnandole a persone loro famigliari, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.

Per copia conforme.

887 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Olita Serafino fu Paolo, Peppina e Crestina (espatriati), domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo qui appresso in Pignola e cioè:

Seminatorio in contrada Pantani, all'art. 244, sez. F, n 681, confinante con Postiglione Carolina, Gaeta Luigi e Olita Annibale, da essi posseduto in garentia del credito di lire novantasette e centesimi ottanta in forza dell'articolo 184 del ruolo esecutivo, contro al signor Olita Serafino,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di dimostrare all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3153.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie tre del presente atto, da me firmate, l'ho lasciate e consegnate una al Pubblico Ministero presso questo Tribunale, dandola nelle mani del segretario, la seconda l'ho affissa alla porta esterna di questa Pretura, e la terza l'ho data all'istante per la inserzione nel Giornale degli annunzi di questa città, perchè i dichiarati Olita di Pignola non hanno domicilio, residenza, e ciò a norma dell'art. 141 Codice procedura civile, ed un'altra per la trascrizione.

Per copia conforme,

947 C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno tre luglio, in Pietragalla,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di Finanza cav. Giovanni Corsini, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Longo Antonio fu Saverio e De Bonis Teodosio fu Michele Sciernecchi, deceduti, e per essi all'erede signor Luigi De Bonis fu Michele pel primo, ed Antonio De Bonis figlio del fu Michele, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:

Casa soprana e sottana al Largo della Chiesa, confinante con Giuseppe Cancellara, Tobia Cecozzi e Vico Carmine, n. 517, tab. G, da essi posseduto in garentia del credito di lire ottantotto e centesimi ottantadue, iscritto all'art. 358 del campione, contro ai signori Longo Antonio fu Saverio e De Bonis Teodosio fu Michele Sciernecchio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n, 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto pross. venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me usciere collazionate e firmate l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di famiglia.

Specifica:

Carta	L. 12 00
Dritti rep. . .	» 1 60
Copie	» 0 40
Totale . .	L. 14 00

803 L'usciere: A. GUERRIERI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

(2ª *pubblicazione*)

BANDO

per vendita giudiziale d'immobili con 3₁10 di ribasso

Da farsi innanzi il Tribunale civile di Roma, seconda sezione.

All'udienza del giorno 15 settembre 1886, ad istanza della signora Carolina Nicolini, vedova di Giovanni De Santis, si in nome proprio che nella qualità di madre ed amministratrice dei beni dei suoi figli minori, procreati col detto De Santis, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con delibe-azione del giorno 6 settembre 1883, in danno del sig. Raffaele Fabi fu Giovanni, domiciliato in Marino, ora detenuto, nella persona del suo curatore speciale avv. cav. Francesco Valle, domiciliato in via Banchi Vecchi, numero 41.

Descrizione degli stabili da subastarsi.

I. Vigna ed orto con casetta diruta, in contrada Pantanella, sita nel territorio di Marino, della estensione di tavola una e centiare sei, pari ad are 10 e cent. 20, confinante da un lato con i beni di Galbani Carolina, vedova Vannutelli e dall'altro con quelli di Errico Terribili, il quale fondo trovasi allibrato nel catasto di Frascati, comune di Marino, con i nn. 377, 378 e 379, saz. 4ª della mappa censuaria, gravata da imposta erariale di annue lire 1 10, e da un annuo canone verso la casa Colonna di lire 2 52, il cui prezzo di stima ribassato di 3₁10 e di lire 675 08.

II. Piccolo orticello, posto ivi, con annesso oliveto, della estensione di are 7 e cent. 26, confinante con vicolo della Pantanella e con i beni di Terribili Errico e di Di Marco Girolamo, gravato da imposta erariale di annue lire 0 55 e da un annuo canone di verso la casa Colonna di lire 1,95, il cui prezzo di stima ribassato di 3₁10 è di lire 174 96.

III. Canneto in vocabolo Mola, sito nel territorio di Marino, della estensione di are 2 e cent. 10, confinante col vicolo della Mola, coi beni degli eredi Leandri e degli eredi Negroni, segnato in mappa alla sez. 4ª, numero 1021 1₁2, gravato da imposta erariale di annue lire 0 69 e da un annuo canone verso la casa Colonna di lire 0 53, il cui prezzo di stima ribassato di 3₁10 è di lire 255 93.

IV. Casa in Marino, al Castelletto, n. 64, corrispondente alla via di San Giovanni, composta di un piano superiore di tre ambienti, confinante col Capitolo di Marino, con i beni di Colizza Marco e con quelli di Trinca Pietro, segnato in mappa al n. 42₁3 sez. 1ª, gravata da imposta erariale di annue lire 17 82 e da un annuo canone dovuto al Domanio successo ai Padri Agostiniani, di lire 53 75, il cui prezzo di stima ribassato di 3₁10 è di lire 438 19.

V. Vigna e canneto sito nel territorio di Rocca di Papa, in vocabolo Valle di San Lorenzo, diviso in 3 appezzamenti; il primo vignato e cannetato, della estensione di are 12 e centiare 70, confinante con le proprietà di Mecozzi Vincenzo, di Ludovisi Giacomo e di Pietro Sellati; il secondo tutto vignato, della estensione di ara 1 e centiare 50, confinante con lo stradello vicinale e con la proprietà di Ludovisi Giacomo e Sellati Pietro; il terzo tutto cannotato, della estensione di centiare 60, confinante colle proprietà di Luigi Rufi e degli eredi di Cardinali Saverio, segnati in mappa alla sez. 1ª, coi nn. 698, 1511₁a, 1768, 1778₁a, gravati in complesso da imposta erariale di lire 3 90 e da un annuo canone verso la Casa Colonna di lire 1 75, il cui prezzo di stima, ribassato dei 3₁10 è di lire 536 51.

La vendita avrà luogo innanzi al Tribunale civile di Roma, 2ª sezione, nella udienza del giorno 15 settembre prossimo, alle ore 11 ant., con tutte quelle condizioni dalla legge e dalla sentenza di vendita prescritte ed indicate nel bando originale depositato nella cancelleria del detto Tribunale.

Roma, li 12 agosto 1886.

810 Avv. Gustavo Riccio, proc.

RETTIFICA.

Nel Supplemento al n. 188, 13 corr., alla pag. 4444, avviso 801, citazione per pubblici proclami, venne erroneamente stampato: *Avv. Girolamo Stella*; deve leggersi invece: **Avv. Girolamo Accolla.**

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Il Tribunale civile e correzionale di Oneglia, con decreto 21 luglio 1886, mandò cancellare il vincolo imposto a favore della fu signora Placidia Quaglia a garanzia della sua dote, sul certificato di rendita di lire 475 al 5 0₁0, nn. 738039 e 397740, intestato al sig. Schreiber cav. Pietro fu Ippolito, e mandò a tramutarlo in titolo al portatore da consegnarsi al sig. Rodi Francesco fu Giuseppe da San Remo, quale erede universale di detto Schreiber.

Oneglia, 30 luglio 1886.

596 Sev. Noziglia, proc.

(2ª *pubblicazione*)

BANDO PER VENDITA GIUDIZIALE

da farsi avanti il Tribunale civile e correzionale di Viterbo nell'udienza del giorno 16 settembre 1886 ad istanza di Rutili ing. Angelo dimorante in Velletri,

Contro

Guidolotti Emiliani del vivente Bartolomeo di Piansano.

Fondi da subastarsi.

1. Terreno seminativo vitato cannetato pascolivo, in territorio di Piansano, contrada Doganaccia, di tavole cens. 26 67, pari ad ett. 2 66 70, distinto in mappa sez. 1ª coi nn. 1801, 1805-B, 1806, 1807, 1964, dell'estimo censuario di sc. 76, pari a lire 408 50, gravato del tributo diretto di lire 6 02, confinante coi beni di De Carli Angelo fu Carlo da due lati, Brizi Angelo e Giuseppe e stradello salvi ecc.

2. Casa di un vano in Piansano, sulla via Nuova, sez. unica, n. 60 sub. 3, del reddito imponibile di lire 15, confinante Brizi Pietro, Di Simone Giuseppe fu Cristoforo e strada, gravata del tributo diretto di lire 1 87.

3. Casa di cinque vani, ove sopra, in via dell'Archetto, distinta in mappa coi nn. 67 sub. 3, 74 sub. 3, 75 sub. 2, del reddito imponibile di lire 63 75, confinante Bacchielli Liberato, La Farina Francesco e strada, gravata del tributo diretto di lire 7 97.

4. Casa e cantina, ove sopra, al vicolo Vecchio, in mappa nn. 233, 231 sub. 1, del reddito imponibile di lire 39 37, confinante Rosati Rosato fu Michelangelo, Guidolotti Bartolomeo e strada, gravata del tributo diretto di lire 4 92.

5. Fienile, ove sopra, in via Valle Forma, distinto in mappa col n. 317 sub. 2, del reddito imponibile di lire 3 75, confinante Di Virginio Caterina fu Matteo, Lucattini Clorinda, vedova Cecconelli e strada, gravato del tributo diretto di lire 0 47.

6. Casa di un vano e cantina, ove sopra, via delle Capanuolle, in mappa col nn. 330 sub. 1, 2437 sub. 2, del reddito imponibile di lire 22 50, confinante Fabrizi Giuseppe fu G. Maria da due lati e strada, gravata del tributo diretto di lire 2 81.

Viterbo, 6 agosto 1886.

767 Avv. Giuseppe Cussani proc.

Intendenza di Finanza in Bergamo

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita num. 1, situata nel comune di Erve, assegnata per le leve al magazzino di Lecco, e del presunto reddito lordo di lire 90 17.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che possono militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Bergamo, addì 5 agosto 1886.

806 *L'Intendente*: M. BUNIVA.

Provincia e Circondario di Roma

COMUNE DI CAMERATA NUOVA

Essendo stata presentata in tempo utile l'offerta di ribasso del ventesimo, si rende noto che, stante la decretata abbreviazione dei termini, nel giorno 23 corrente, alle ore 10 ant. in questa segreteria comunale innanzi il signor sindaco ff., o chi per esso, si terrà pubblica asta per l'aggiudicazione definitiva di tutte le opere occorrenti alla costruzione della strada obbligatoria dall'abitato del comune al confine territoriale di Rocca Botte (Peroto).

La gara si aprirà sulla somma di lire 11,230, e si terrà col metodo delle candele a norma del regolamento vigente sulla Contabilità generale dello Stato.

Ogni offerta di ribasso non potrà essere minore di centesimi 50 per ogni lire 100.

S'intendono qui trascritte le condizioni di cui nell'avviso di primo incanto, inserto nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 170, pag. 3905, visibile col capitolato e progetto, in questa segreteria, in tutte le ore d'ufficio.

Dalla residenza municipale, il 12 agosto 1886.

Il Sindaco ff.: ACHILLE MEGLICI.

816 Il Segretario comunale: Crispino David.

CONSIGLIO NOTARILE

dei distretti riuniti di Perugia ed Orvieto.

Il sottoscritto pubblica la vacanza degli ufficii notarili, uno in Assisi, altro in Città di Castello, ed un terzo in Castiglione del Lago, ed invita gli aspiranti a concorrervi, il tutto a senso ed in conformità di quanto è prescritto nel testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato 25 maggio 1879 e relativo regolamento.

Perugia, 5 agosto 1886.

Il presidente

760 Coffreduzzi Bordoni.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si fa noto che nel giorno 17 settembre 1886, avanti il Tribunale civile di Roma, primo periodo feriale, mercè pubblici incanti, si procederà all'incanto del seguente fondo, ad istanza di Ciccolini Pietro, in danno di Muccioli conte Mario, con intervento della ven. Arciconfraternita dei Santi Ambrogio e Carlo dei Lombardi;

Utile dominio di terreno vignato e fabbricati annessi, posti nel suburbio di Roma, fuori Porta Pia, voc. Casaletto di S. Carlo e Pietralata o Pratalata, distinto in mappa 65, coi numeri 79 all'82, 252 al 256, un. 1 e 2, 339 al 372, 465 al 466, confinante eredi Lecce, Perotti, Bertazzoli ed altri, di superficie tavole 102 40, estimo catastale scudi 1809 03, gravato di due canoni in tutto di scudi 102 e bajocchi 56, nonchè dell'imposta erariale di lire 143. L'incanto si aprirà su lire 8580

Il bando è ostensibile in cancelleria.

Roma, 10 agosto 1886.

Avv. Carlo L. Baiola

768 proc. ufficioso del Ciccolini.

AVVISO.

Si previene chiunque possa avervi interesse che nel giorno 18 corrente agosto alle ore 9 antimeridiane in via di Ripetta n. 245, col ministero del notaro Antonio Bini si procederà all'inventario della credità lasciata dalla fu Giuseppina Favalli, vedova Fiori.

Roma, li 14 agosto 1886.

825 A. Bini, notaro.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Il sottoscritto, per gli effetti di cui all'art. 38 della vigente legge notarile, fa noto al pubblico di avere iniziata pratica per lo svincolo del patrimonio e cauzione del defunto notaio in Giugliano signor Pietro Pirozzi fu Pietro.

Napoli, 12 agosto 1886.

822 Giuseppe Maione.

AVVISO.

Il presidente del consiglio notarile distrettuale di Pesaro

Avvisa

Essere vacanti gli uffici notarili nei comuni di Gradara, Serrungherina e San Costanzo.

I documenti dovranno essere presentati dai concorrenti nel termine di giorni quaranta dall'ultima pubblicazione dell'avviso di concorso.

Pesaro, 10 agosto 1886.

Il Presidente

Napoleone Ripari.

Il Segretario

Lorenzo Sessart.

Il presente estratto è conforme all'originale, e si rilascia per essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Pesaro, 10 agosto 1886.

Il Segretario

821 Lorenzo Sessart.

N. 145.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 20 per cento fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 29,546 27, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 4 maggio ultimo per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla sessennale manutenzione (dal giorno della effettiva consegna al 31 marzo 1892), del fiume Sarno e dei due suoi principali influenti, rivi Palazzo e Foce, dei colatori o controfossi destro e sinistro, dei rivi Sguazzatoio, Marna e S. Benedetto, nonchè della strada ripuaria a detto fiume,

si procederà, alle ore 10 antimeridiane del 6 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia Prefettura di Napoli, avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa (essendo stato annullato l'altro seguito nel giorno 12 ultimo) a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente in diminuzione della presunta annua somma di lire 23,637 02, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a colui che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero dei partiti, ed in difetto di questi a favore dell'offerente della detta diminuzione.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato e di quello speciale in data 22 luglio 1885, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Napoli.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 2,000 e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 14 agosto 1886.

824 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

Intendenza Provinciale di Finanza in Udine

Avviso per miglioria

non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Si rende noto che in relazione all'avviso d'asta del giorno 8 luglio p. p. n. 23242-5823, l'appalto per un novennio dello Spaccio all'ingrosso dei Sali e Tabacchi in Gemona, venne deliberato sulla provvigione offerta di lire 2 60 (lire due e centesimi sessanta) per ogni cento lire sul prezzo di vendita dei Sali, e di lire 0 58 (lire zero centesimi cinquantotto) per ogni cento lire sul prezzo di vendita dei Tabacchi.

L'insinuazione pertanto di migliori offerte in diminuzione delle preindicate somme, le quali non dovranno essere inferiori al ventesimo di esse, potrà essere fatta all'ufficio di questa Intendenza nel termine perentorio di giorni quindici, decorribili da oggi, e scadente alle ore 12 meridiane del giorno 27 agosto 1886.

La dichiarazione per migliorare l'offerta deve essere stesa in carta bollata da lira 1 20 e deve essere corredata dell'attestato di capacità ad obbligarsi, e della quietanza di Tesoreria pel deposito di lire millecinquecento.

Udine, addì 12 agosto 1886.

830 L'Intendente: DABALA.

INTENDENZA DI FINANZA DI SIRACUSA

Avviso d'asta per diminuzione in grado di ventesimo

Appalto dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Palazzolo Acreide.

Ai termini dell'art. 98 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e giusta gli avvisi d'asta pubblicati il 30 giugno e 22 luglio ultimi ed inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia,

Si fa noto

che essendosi tenuta oggi, presso questa Intendenza, l'asta a schede segrete per lo appalto dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Palazzolo, e letta l'unica offerta presentata in confronto alla scheda tipo trasmessa dal Ministero delle Finanze di lire 2 65 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi.

Col giorno 31 corrente mese, alle ore 12 merid., scadrà il periodo di tempo per migliorare l'offerta in grado di ventesimo.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte ammissibili, si pubblicherà l'avviso per l'incanto definitivo da tenersi col metodo della estinzione della candela vergine.

Siracusa, 10 agosto 1886.

827 L'Intendente: DE NIQUESA.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'asta per secondo incanto.

Essendo riuscito infruttuoso l'incanto tenuto addì 10 maggio 1886 per l'appalto della rivendita dei generi di privativa numero 9, nel comune di Roma, via della Mercede, nel circondario di Roma, provincia di Roma, del reddito medio lordo di lire 1838 09, avendo dato quello di Lire 1891 26, nel 1882-83 — Lire 1829 18 nel 1883-84 — Lire 1799 85 nel 1884-85.

Si fa noto che nel giorno 3 del mese di settembre, anno 1886, alle ore 2 sarà tenuto nell'ufficio d'Intendenza in Roma un secondo incanto ad offerte segrete, avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione quando anche non vi sia che un solo offerente.

La rivendita suddetta deve levare i generi dallo Spaccio all'ingrosso in Roma III rione Colonna.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Roma.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 183 80, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizione o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, sempre chè sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni quindici l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nel Giornale della provincia o nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Roma, il 14 agosto 1886.

826 *Per l'Intendente*: CAPORALI.

TUMINO RAFFAELE. Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3a), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio.*

L'anno milleottocentottantasei,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Grippo Pasquale di Agostino e Canto Giuseppe fu Teodosio Sollecito, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigneto, contrada Fosso di Manfria, art. 2490 del catasto, confinante con Gallucci Paolo e Cillis Michele di Salvatore, da essi posseduto in garentia del credito di lire 94 20, iscritto agli articoli 128 e 131 del campione, contro ai signori Grippo Pasquale di Agostino e Canto Giuseppe fu Teodosio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me usciere firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di loro famiglia.

Specifica: Carta lire 12 — Dritti di rep. lire 1 60 — Copia lire 0 40 — Totale lire 14.

793 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 19 giugno, in Trivigno,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Trivigno dal signor Gallotti Giovanni Maria, ricevitore del Registro,

Io Tommaso Ruggiero, usciere presso la Pretura del mandamento di Trivigno, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Carillo Francesco di Giovanni, domiciliato in Trivigno, che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Trivigno trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881 sul fondo:

Casa in Trivigno, piazza Plebiscito, art. 64 del catasto, prospetto B, n. 115, di proprietà del gravato, da esso posseduta in garentia del credito di lire centoquarantaquattro e centesimi cinquanta, contro al signor Carillo Giovanni,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali, dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di repristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art 8 della legge suddetta ed art, 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Trevigno Strada Carceri Vecchie nell'udienza che terrà il giorno di sabato 28 agosto alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me collazionata e firmata, l'ho portata e lasciata nel domicilio di esso dichiarato Carillo, consegnandola nelle mani di sua moglie Teresina Zito.

Tommaso Ruggiero, usciere.

Per copia conforme rilasciata al ricevitore del Registro di Trivigno.

1162 TOMMASO RUGGIERO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Cassano Domenico fu Vito Nicola, Lancieri Maria fu Angelantonio, vedova Cassano Vito Nicola, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seminatorio al Cugno della Croce, agro di Palmira, art. 1739 del catasto, sez. C, n. 119, confinante con Fasciani Raffaele di Saverio e Cappella del Rosario, da essi posseduto in garentia del credito di lire 136 (art. 866), lire 127 60 (art. 869), lire 425 (art. 868), lire 255 (art. 867), provenienti da ruolo esecutivo.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura suddetta, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi intimati Lancieri, e consegnato a persone familiari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo	L.	12 »
Diritto e rep.	»	1 60
Copie	»	0 40
Totale	L.	14 »

1311 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Olita Serafino fu Paolo, Peppina e Cristina (espatriati), domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo qui appresso in Pignola e cioè:

Seminatorio in contrada Pantani, all'art. 444, sez. F, n. 681. confinante con Postiglione Nicola, Sasso Gerardo e strada, da essi posseduto in garentia del credito di lire duecentosessantaquattro e centesimi sessanta in forza dell'articolo 257 del ruolo esecutivo, contro ai signori Olita Serafino ed altri, 946

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata e consegnata nel'ufficio del sig. Procuratore del Re presso questo Tribunale, dandole nelle mani del segretario di esso; la seconda dico nella giurisdizione siede la lodata autorità, affiggendone un esemplare di questa copia nella porta esterna di questa Pretura, con promessa d'inserirne nel Giornale di questa città il sunto di detto atto, perchè i citati Olita Serafino fu Paolo, Peppina e Crestina di Pignola, non hanno domicilio, residenza e dimora conosciuta, essendosi emigrati, e ciò a norma dell'articolo 141 del Codice penale, ed un'altra copia l'ho data all'istante per la inserzione a farsi.

946 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 22 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura mandamentale di Potenza, ove sono domiciliato,

Ho dichiarato ai signori Aliano Vincenzo, Francesca e Carmela fu Michelangelo e Lucia, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di S. Michele di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1834 sul fondo, sito pianterreno, contrada S. Giacomo, art. 40 fabbricati, confinante con eredi Villani Andrea, Villani Angelo e vico S. Giacomo, da essi posseduto in garentia del credito di lire duecentonovantasette e centesimi venti.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto p. v. 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere firmate, sono state intimate e lasciate nei domicilii di essi Aliano Vincenzo, Francesco, Carmela e Lucia, consegnandole nelle mani di persone loro familiari.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Giov. De Micheli.

Per copia conforme.

1047 GIO. DE MICHELI usciere.

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Fasciani Vito fu Giosuè, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira:

Seminatorio al Mezzano di Scho, art. 213 del catasto, sez. B, n. 70, confinante col Comune in massa, da esso posseduto in garantia del credito di lire duecentocinquantacinque, afferente all'art. 834 del campione, contro al signor Fasciani Saverio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ore promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore d'Acerenza nella suespressa qualità, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Fasciani Vito, consegnandola a persona sua familiare.

NORBERTO CIOLFI usciere.

Specifica:

Bollo	L.	9 60
Diritto e repertorio	»	1 10
Copia	»	0 20
Totale	L.	10 90

1312 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno diciannove giugno, in Trivigno,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Trivigno dal signor Gallotti Giovanni Maria, ricevitore del Registro,

Io Tommaso Ruggiero, usciere presso la Pretura del mandamento di Trivigno, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Santangelo Canio e Vincenzo fu Rocco, domiciliati in Trivigno, che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Clero di Trivigno, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1834 sul fondo seguente:

Casa in Trivigno, via Cirillo, art. 483 del catasto, sez. B, n. 490, da essi posseduta in garentia del credito di lire ottantacinque contro al signor Santangelo Rocco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore di Trivigno, strada Carceri Vecchie, nell'udienza che terrà il giorno di sabato 31 luglio 1886, alle ore nove antimeridiane per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie dell'atto presente, da me collazionate e firmate, le ho portate e lasciate nei domicilii di essi Santangelo, consegnandole a persone loro familiari.

Firmato: TOMMASO RUGGIERO, usciere.

Per copia conforme rilasciata al ricevitore del Registro di Trivigno,

1174 TOMMASO RUGGIERO.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alle signore Triani Rosa, Vincenza, Letizia e Marianna fu Angelo, domiciliate in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della SS. Trinità, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Vigna in contrada Verdaruolo, art. 2542 del catasto, sez. C, nn. 746 e 47, confinante con Reno Rocco Felice e Ostuni Giuseppe, da esse posseduta in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso d'esecuzione.

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo nove della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esse dichiarate a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto pross. vent., alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie quattro dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, sono state intimate ad esse Triani Rosa, Vincenza, Letizia e Marianna, consegnandole a persona loro famigliare; nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per la debita inserzione.

Per copia conforme,

1026 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

---

L'anno 1886, il giorno 19 giugno, in Trevigno,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Trivigno, dal signor Giovanni Maria Gallotti, ricevitore del Registro,

Io Tommaso Ruggiero, usciere presso la Pretura del mandamento di Trivigno, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Mulieri Vito fu Vincenzo e Filitti Angiola, domiciliati in Trivigno, che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Clero di Trivigno, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria, precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo seguente in Trivigno:

Casa in contrada Cirillo, art. 354, sez. B, n. 273, da essi posseduta in garanzia del credito di lire centosettanta, contro al signor Mulieri Vincenzo Gargillo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed. art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Trivigno, strada Carceri Vecchie, nell'udienza che terrà il giorno di sabato 28 agosto 1886, alle ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie dell'atto presente, da me collazionato e firmato, l'ho portate e lasciate nei domicilii di essi citati, consegnandole a persone loro famigliari.

TOMMASO RUGGIERO usciere.

Per copia conforme rilasciata al ricevitore del registro di Trivigno.

1177 TOMMASO RUGGIERO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Fardella,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Donato Domenico eredi il figlio Francescantonio Donato, domiciliati in Fardella, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Tommaso in Chiaromonte, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Cannalia, art. 824 catasto, sezione D, n. 2317, confinante con Lauria Domenico, Guarino Nicola di Domenico e Guarino Matteo di Agostino, da essi posseduto in garentia del credito di lire 69 93 (lire sessantanove e centesimi novantatrè), contro ai signori Donato Domenico eredi di Francescantonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 21 agosto p. v. mese alle ore 10 antimerid., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata o lasciata nel domicilio di esso Donato Francescantonio, consegnandola nelle mani del figlio Domenico Donato.

Firmato, Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta, lire 4 80 — Diritto ed intima, lira 1 — Copia e rep., cont. 70 — Trasferta, cont. 10 — Totale lire 6 60.

Firmato, C. De Nigris.

Per copia autentica,

828 L'usciere: CARLO DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Fardella,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Ramaglia Maria Giuseppa di Giuseppe, domiciliata in Fardella, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di San Tommaso in Chiaromonte trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemento al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Cannalia, art. 374 catasto, sez. D, nn. 2106, 2235 o 2239, confinante con Salvo Domenico di Giovanni, Giuseppe Scaldaferri, via vicinale e Giovanni Donato, da essa posseduto in garentia del credito di lire 81 69 (diconsi lire ottantuna e centesimi sessantanove), contro ai signori Ramaglia Maria Giuseppa fu Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o, dispersi o smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica promessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti alla pretura di Chiaromonte sita alla strada Vittorio Emmanuele n. 99 nell'udienza che terrà il giorno 21 agosto p. v. mese, alle ore 10 ant., col prosieguo, per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di essa Ramaglia, consegnandola nelle mani del cugina Maria Rosa Ramaglia.

CARLO DE NIGRIS.

Specifica:

Carta, lire 4 80 — Dritto ed intima, lira 1 — Copia e rep., centesimi 70 — Trasferta, cent. 10 — Totale lire 6 60.

Per copia autentica.

829 CARLO DE NIGRIS usciere.

L'anno 1886, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Riccardi Francesco avvocato, domiciliato in Napoli, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Pignola, cioè:

Casa a terzo piano, strada Vallone, confinante con Palermo Gerardo, De Rosa Rocco Donato e strada Vallone, alla partita n. 435, da esso posseduta in garentia del credito di lire duecentoquarantasette, in forza del n. 326 del quadro esecutivo 2 aprile 1859, contro al signor Riccardi Giovanni,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Conforme al suo originale.

GIOV. DE MICHELI, usciere.

Copia del presente atto da me suddetto usciere firmato, è stata affissa alla porta della pretura di Potenza, e ciò per essere sconosciuto il domicilio, residenza e dimora del sig. Riccardi Francesco, avvocato.

Copia simile è stata consegnata all'Amministrazione istante per la debita inserzione, ed un'altra copia nell'ufficio del Ministero Pubblico di questa città, consegnandola nelle mani del suo segretario.

1107 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Seniso,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaramonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Corizzo Gerardo fu Giuseppe Nicola, domiciliato in Senise, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di Senise, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in contrada Pergola, confinante con De Cicco D. Antonio, Dursio D. Rosario e Ciancia Vincenzo, sez. C, nn. 56 e 57, da esso posseduto in garentia del credito di lire 117 60, diconsi lire centodiciassette e centesimi sessanta, contro al signor Corizzo Gerardo fu Giuseppe Nicola.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla pretura di Chiaromonte sita alla strada Vittorio Emmanuele, numero 99, nell'udienza che terrà il giorno 4 settembre p. vent., alle ore 10 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso Corizzo, consegnandola nelle sue mani.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta, L. 4 80 — Dritto ed intima, L. 1 — Copia e repertorio, L. 0 70 — Rata di trasferta, L. 0 10 — Totale L. 6 60.

Per copia conforme.

826 L'usciere: C. DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al sig. Tarsia Francesco fu Vincenzo, domiciliato in Senise, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di Senise, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Pezzo Grande, art. 1619, sez. C, num. 266, confinante con Dragonetti Nicola fu Luigi da tutti i lati, da esso posseduta in garentia del credito di lire 42, diconsi lire quarantadue, contro al signor Tarsia Vincenzo di Francesco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3191.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emmanuele, num. 99, nell udienza che terrà il giorno 4 settembre prossimo venturo mese, alle ore 10 antimeridiane, col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso Tarsia, consegnandola nelle mani della moglie.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta, L. 4 80 — Dritto ed intima, L. 1 — Copia e repertorio, L. 0 70 — Trasferta rata, L. 0 10 — Totale L. 6 60.

825 C. DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, con elettivo domicilio nell'ufficio registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Lioy Giuseppe Antonio fu Domenico, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira e cioè:

Vigna alla Valle del Pozzo, art. 442 del catasto, sez. C, nn. 560 e 561, confinante con Zingaro Rocco fu Domenicantonio e Zianni Francesco fu Francesco, da esso posseduta in garentia del credito di lire trentaquattro afferente all'art. 828 del campione, contro al signor Lioy Giuseppe Antonio fu Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto pross. vent., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Lioy, consegnandola a persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Specifica:

Bollo	L.	9 60
Dritto e rep.	»	1 10
Copia	»	0 20
Totale	L.	10 90

1313 CIOLFI usciere.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Calcagni Angelo fu Giuseppe, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della S. Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Casa, contrada Vico Lamilba, art. 181 del Catasto fabbricati, confinante con Iannelli Vincenzo, Scafarelli Francesco e strada Meridionale, da esso posseduta in garentia del credito di lire trentotto e centesimi venti in forza dell'articolo 293 Ruolo esecutivo, contro al signor Calcagni Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della Legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della Legge suddotta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorni 20 agosto prossimo venturo, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia una dell'atto presente da me usciere firmata l'ho intimata ad esso signor Calcagni Pasquale consegnandola a persona famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'amministrazione istante per l'inserzione.

Per copia conforme,

1096 G. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 24 giugno, in Potenza.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Catenazzo Michele e Luigi fu Nicola, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della S. Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Potenza e cioè:

Casa, contrada Napoli, art. 264 del Catasto, nn. 32 e 34, confinante con la

strada di Napoli e vico Marmo, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocento venticinque in forza di costante possesso d'esazione, contro al signor Catenazzo Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v. 1886 in Potenza, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due del presente da me usciere sono state intimate ad essi infrascritti Catenazzo Michele e Lorenzo, consegnandole a persona loro famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per la debita inserzione.

Per copia conforme,

935 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 22 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Pignola Rocco, domiciliato in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Michele, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Casa, contrada Destra, art. 511, catasto fabbricati, confinante con Cammarota Camillo e Ferretti Luigi, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque dovuti in forza di antico possesso ad esigere,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibiro all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei qual, era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in baso a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuovere la convalida dinanzi al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto p. v. alle ore 10 ant., per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto è stata da me usciere intimata ad esso Pignola, consegnandola a persona famigliare.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Giov. De Micheli.

Per copia conforme,

1040 GIÒ. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 20 giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Crocchi Giuseppe fu Nicola, contadino, domiciliato in Teana, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Teana, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada S. Giovanni, art. 845 del catasto, sez. A, confinante con via pubblica, Damiano Biase e Padula Domenico, da esso posseduto in garentia del credito di lire 46 20, diconsi lire quarantasei e centesimi venti, contro al signor Crocchi Giuseppe fu Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emmanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 28 del vegnente mese di agosto, alle ore 9 ant. col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata e lasciata nel domicilio di esso Crocchi, consegnandola nelle mani della nipote Marianna De Mineo.

L'usciere: Emilio Durante.

Specifica a debito:

Carta, fogli 2, lire 4 80 — Dritto, intima e repertorio, lire 1 10 — Scritturazione lire 0 60 — Rata di trasferta lire 0 15 — Totale lire sei e centesimi sessantacinque (L. 6 65).

987 DURANTE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di Finanza cav. Giovanni Corsini, che per il presente giudizio elegge domicilio in Acerenza presso il ricevitore del registro,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Mennuti Carmine fu Giuseppe (morto), Tantaleo Teodosio e Monetta Carmine di Giuseppe Piangecristo, e per Mennuti Carmine a Mennuti Teodosio, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo: Casa soprana a Sant'Antonio Abate, confinante con Giuseppe De Bonis, Carmine Cillis, e soprapposta alla stalla di Michele Montesano, n. 577, tabella G, da essi posseduta in garanzia del credito di lire centotrentatrè e cent. ventitrè, risultante dall'art. 154 del campione,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto pross. venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me usciere firmate l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di famiglia.

Specifica:

Carta	L. 12 00
Dritti rep.	» 1 60
Copie	» 0 40
Totale	L. 14 00

805 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, che nel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Vietri Mª Michele fu Gerardo moglie di Cilla Antonio, Biase Lasciale e Gallucci Rocco Giuseppe fu Paolo, di Pietragalla, aventi causa da Vietri Maria Michele, Cenesala Gallucci Rocco Giuseppe, domiciliati a Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Pietragalla, cioè:

Seminatorio alborato, contrada Irca Perrone, art. 4553 del catasto, confinante con Laurita Giuseppe fu Domenico, Melazzi Nicola, Giorgio Duca di Napoli, da essi posseduti in garentia del credito di lire 38 20, iscritto all'articolo 104 del campione, contro ai signori Vietri Maria Michele, Ceresale Gallucci Rocco Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per

salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253;

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citati essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto 1886 p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionato e firmato, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persone di loro famiglia.

Specifica:

Carta lire 14 40 — Diritti repertorio lire 2 10 — Copie lire 0 60 — Totale lire 17 60.

804 A. GUERRIERI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno venti giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Breglia Francesco Paolo fu Giuseppe, e per esso all'erede Anna De Lorenzo, moglie, domiciliato in Teana, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Teana, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1834 sul fondo in contrada Soccorso, confinante con Breglia Raffaele, via pubblica e lo stesso debitore, art. 598 catasto, sez. D, da esso posseduto in garentia del credito di lire 8 40, diconsi lire otto e cent. quaranta, contro al signor Breglia Francesco Paolo fu Giuseppe;

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida innanzi al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 28 del vegnente mese di agosto, alle ore 9 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata è stata intimata e lasciata nel domicilio di essa De Lorenzo consegnandola nelle mani sue proprie.

L'usciere Emilio Durante.

Specifica a debito:

Carta fogli 2, lire 4 80 — Dritto, intima e repertorio, lire 1 10 — Scritturazione, lire 0 60 — Rata di trasferta, lire 0 15 — Totale lire sei e centesimi sessantacinque. L. 6 65.

983 L'usciere E. DURANTE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove sono domiciliato,

Ho dichiarato ai signori Catenazzo Michele e Luigi fu Nicola, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa S. Michele, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1834, sul fondo sito in Potenza:

Casa terrana 1° piano, contrada Vico Marino e strada Napoli, articolo 261 fabbricati, confina eredi Pizzilli Gerardo, vico Marino e strada Napoli, da essi posseduta in garentia del credito di lire 68, in forza dell'art. 68 quadro, contro al signor Catenazzo Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperse e smarriti il doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253,

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto p. v., alle ore 10 ant., per sentire dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge, alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me suddetto usciere firmata, è stata intimata e lasciata nel domicilio di essi Catenazzo Michele e Luigi, consegnandola nelle mani di persone loro famigliari.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Per copia conforme,

1050 G. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Longo Raffaele ed Angela Maria, deceduta, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 23 novembre 1834 sul fondo seguente:

Casa soprana al vico Improglione, sovrapposta alla simile di Canio De Niccola, confinata dalla casa di Rosa Guida, o sporgendo al suddetto vico, da esso posseduta in garentia del credito di lire 133 33, dipendente dall'articolo 331 campione di 2ª categoria, contro ai signori Saverio Potenza Continone; e per esso il rev. D. Teodosio Monetta, di Pietragalla,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperse e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essa Angela Maria Longo, consegnandola a persone di famiglia.

Specifica:

Carta	L. 9 60
Dritti di rep. . .	» 1 10
Copia	» 0 20
Totale . .	L. 10 90.

797 L'usciere: A. GUERRIERI.

ESTRATTO

di citazione a termini e per gli effetti dell'art. 1 del regolamento 20 luglio 1885, n. 3253.

Con citazione in data 30 giugno 1886 in Potenza, per l'usciere sig. Aniello Guerrieri addetto alla Pretura di Acerenza, sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, è stata convenuta dinanzi alla R. Pretura suddetta la signora Pafundi Angela Maria, Occhialo, di Teodosio, per l'udienza del giorno 10 agosto 1886, onde sentirsi dichiarare valida la ipoteca emergente dalla dichiarazione autentica rilasciata dalla Intendenza di finanza di Potenza in sostituzione dello smarrito originale della nota ipotecaria in data 30 giugno 1870, n. ... del registro d'ordine pubblicato contro Pafundi Teodosio fu Domenico, per garentia del credito di lire 33 20, emergente dall'art. 200 del campione e dal ruolo esecutivo, sul fondo che appresso:

Seminatorio, contrada Mezzano, art. 3030 del catasto, confinante con Nitti Giuseppe Rocco di Nicola e Nitti Francesco fu Crisostomo.

1270 A. GUERRIERI usciere.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE